

TORNATA DEL 31 GENNAIO 1865

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE CASSINIS, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Atti diversi.* — *Presentazione di petizioni concernenti le corporazioni religiose.* — *Domanda di urgenza del progetto di legge del deputato Avezzana riguardante i superstiti del movimento politico del 1820 e 1821, ammessa.* — *Relazione sul disegno di legge per l'abolizione della cauzione dei procuratori.* — *Proposizione del deputato Pirolì per la mutazione dell'orario delle sedute, approvata dopo osservazioni e riserve del ministro per l'interno Lanza.* — *Risposta del ministro per le finanze Sella, circa una petizione.* — *Seguito della discussione generale del disegno di legge per facoltà al Governo di promulgare sei disegni di legge d'ordine amministrativo — Osservazioni generali, ed emendamenti del deputato Cocco — Avvertenza del relatore circa l'ordine della discussione, e gli emendamenti — Osservazioni dei deputati Depretis, Castagnola, Torrigiani, Valerio e dichiarazioni del presidente — Discorsi dei deputati Fossa e Depretis, contro il progetto.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

MASSARI, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

GIGLIUCCI, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

10352. Quaranta proprietari di decime della Terra d'Otranto, mentre applaudono all'affrancamento delle medesime, indicano alla Camera alcune modificazioni che pregano vogliansi introdurre nel relativo progetto.

10353. Il Consiglio comunale di Piazza Armerina chiede, per le speciali circostanze di quella popolazione, che ove siano abolite le corporazioni religiose e commutato l'asse ecclesiastico, i beni siano attribuiti al comune per applicarli in istituti di pubblica utilità.

10354. Trentaquattro cittadini di Piazza Armerina chiedono che sia adottato il progetto di legge per l'abolizione degli ordini monastici e che i loro beni siano devoluti ai comuni.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Cantù.

CANTÙ. Giacchè questo vuoto non permette di occuparci d'altro, domando, signor presidente, di dire alcune parole nel presentare altre petizioni a salvezza delle corporazioni religiose, dopo che tante e tante ne ho presentate in silenzio, come ella, ottimo signor presidente, desiderava. Essendosi negli atti ufficiali indicato la presentazione di alcune petizioni di cittadini di Crema, un onorevole nostro collega si fece premura d'asserire che non si trattava di cittadini, ma di 18 monache, le quali era naturale che domandassero d'essere conservate, mentre la città era tutta d'opinione avversa.

Mi permetto di dire che egli non era ben informato.

Io stesso ho presentato firme di 2862 cittadini della diocesi di Crema, tra le quali 700 di persone appartenenti alla città, legalizzate debitamente.

Erano accompagnate da una lettera che indebolirebbe ciò che ha detto l'onorevole deputato, perchè sin dal 29 novembre quel signore, a me sconosciuto, mi scriveva: « Eccole un pegno della religiosità e retitudine di molti cittadini Cremaschi.

« Dovrei dire piuttosto dei cittadini Cremaschi, avvegnachè la petizione qui unita raccoglie le firme di conti, nobili, avvocati, ingegneri, sacerdoti, presidenti, artisti, negozianti, e di altre classi sociali, per modo che vi è tutta la cittadinanza.

« Queste firme sono l'espressione la più sincera del sentimento dei firmatari, molti dei quali mi soggiungevano: « Non una, ma dieci ne faremmo di sottoscrizioni. E ne potrei raccogliere venti volte di più, se nell'opera fossi coadiuvato, poichè il sentimento cattolico è profondamente radicato nella popolazione cremasca... Come avvocato, io ho la soddisfazione di poter dire che le firme da me raccolte vennero date senza titubanza, senza soggezione, con vera e legale libertà, col cuore in mano, lodandomi anzi alcuni, e persino benedicendomi. »

Che vuol dire ciò? Non ismentire quel che il collega disse: ma mostrar semplicemente che nelle popolazioni ci sono due voci: una che da Ebal grida maledizione, e l'altra che da Garizim grida benedizione; una che dice *morte a Cesare*, e l'altra *morte a Bruto*; gli Arrabbiati che domandano di abbruciare il frate Savonarola, ed i Piagnoni che lo adorano. Quando anche queste voci non si contraddicano, come nel *meeting* di Lodi, ove si domandò la soppressione di tutte le case religiose, eccetto le *tre che ivi sono*: i Fate-bene-fra-

TORNATA DEL 31 GENNAIO

telli, i Barnabiti, le Dame inglesi, tutti dati all'istruzione ed alla beneficenza.

Ho inoltre presentando una petizione con 4400 firme, autenticate da notaio, di cittadini milanesi che domandano sia conservata la casa delle Orsoline di Sant' Ambrogio, dedite con immenso vantaggio pubblico alla istruzione e, che più importa, all'educazione delle fanciulle.

Io, pertinace propugnatore della libertà d'insegnamento; io persuaso che la concorrenza sia il solo mezzo di tener desta l'istruzione governativa, che i genitori sieno i soli che abbiano diritto giuridico di scegliere gli educatori de' loro figliuoli, domando che di questa petizione sia tenuto conto.

Una simile n'ebbi anche da Sesto Calende, per salvare le Orsoline, tanto utilmente operose in quel comune; petizione alla quale serve di appoggio una risoluzione del Consiglio comunale.

E mi giova notare che le Orsoline non sono monache delle quali si possa temere quello che d'altre fu, non so con quanta ragione, asserito, che sieno sforzate nei loro voti: giacchè esse non fanno voti se non annui, anzi anche questi sono riservati alla condizione che, quando escano dal convento, ne siano sciolte. Ed io che ricevo tante proteste di monache contro l'asserzione di violenza ai voti, ed espressioni d'immenso dolore per la paura d'essere strappate alle loro promesse, alla vita che prescelsero, all'utilità che ne traggono per se stesse e pel prossimo, mal posso immaginare le dichiarazioni in senso diverso che si asseriscono mandate a questo Parlamento, e che del resto somiglierebbero a quelle della cattiva moglie che invocasse la legge sul divorzio, o dell'infido creditore che volesse l'abolizione de' suoi pagherò...

PRESIDENTE. Perdoni, ella fa un discorso di cui non è il caso. Ella fu incaricata di presentare una petizione, si limiti al suo mandato senza entrare in particolari che sono fuor di proposito.

CANTU'. Signor presidente, mi permetta due riflessi.

Il primo, si è che noi siamo in sì minimo numero, che è impossibile ci occupiamo di alcun affare; l'altro, che, quando si raccomandano petizioni si può, anzi si dee svilupparne i motivi, e, mentre ogni giorno sento raccomandarne di quelle che domandano l'abolizione, io, presentandone in senso della conservazione e della libertà, invece di farlo giorno per giorno, mi proposi di farlo ad un sol fiato. (*Si ride*)

Voci dalla destra. Parli!

PRESIDENTE. Questo sistema non potrebbe essere in massima ammesso.

Si, è vero, concedo una certa tolleranza al deputato quando presenta una petizione, e gli permetto di dire qualche parola in appoggio della medesima, massime chè ciò si fa durante le operazioni preliminari; ma non credo poi che da ciò si debba prendere occasione per fare un discorso, e quando lo si tentò, mi sono sempre opposto.

CANTU'. Allora mi tolga la parola.

PRESIDENTE. Non le tolgo la parola, ma spero che ella si uniformerà alle mie preghiere.

CANTU'. Io ho presentato una petizione e debbo dire qualche cosa.

PRESIDENTE. Io non so perchè le debba ulteriormente accordare la parola. Ella ha presentato la petizione di cui ebbe incarico, nè la Camera per ora ha a deliberare in proposito; a che dunque? Altronde non vogliono ammettersi discorsi, che non possono condurre a nessun pratico risultato, e possono dar luogo ad incidenti, e questioni talora gravissime che non sono all'ordine del giorno.

Ha terminato?

CANTU'. Ho terminato perchè il vuole.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole La Porta.

LA PORTA. Il deputato Cantù mi ha fatto sovvenire che io devo presentare alla Camera una petizione del Circolo patriottico *Garibaldi* di Casalmaggiore in Lombardia, colla quale si chiede l'abolizione della pena di morte, e di tutte le corporazioni religiose, e l'assegno dei loro beni ai comuni ed alle provincie.

In quest'occasione debbo dare conoscenza alla Camera dei *meetings*, che l'altro ieri, il giorno 29 corrente, si tennero con generoso unanime entusiasmo in Girgenti, in Catania, in Messina, nei quali ad unanimità si è domandata l'abolizione del carnefice, e delle corporazioni religiose, ed un assegno di parte dei beni di queste ultime ai comuni ed alle provincie. Se ne è data comunicazione alla Presidenza, e mi si scrive da tutte parti onde io solleciti la Camera acciò prima di sciogliersi voti l'abolizione delle corporazioni religiose, e non tenga più questa spada di Damocle sospesa sul capo dei frati e preti, poichè essi sperano che noi ci sciogliamo senza votare quella legge, e continuando in questa speranza persistono nella lotta, nell'agitazione; se noi mostreremo energia, e se il nostro voto abolirà le corporazioni religiose, la reazione sarà colpita nella sua radice.

AVEZZANA. La Camera nella sua seduta del 21 del corrente, compenetrata della giustizia del progetto di legge che svolgeva in quella giornata il deputato generale Avezzana riguardo ai pochi patrioti tutt'ora superstiti del moto iniziato d'indipendenza e libertà del 1820 e 1821, si compiacque di prenderla ad unanimità in considerazione senza opposizione di sorta. Io in virtù di questa lodevole disposizione della Camera e perchè si tratta di uomini attempati a cui non rimane tempo da aspettare, chiedo alla Camera dichiararsi d'urgenza la discussione di quel progetto in questa Camera.

PRESIDENTE. Se non vi ha osservazione, questa legge sarà dichiarata d'urgenza e trasmessa agli uffici perchè se ne vogliano occupare.

AVEZZANA. Chiedo ancora che sia ammessa d'urgenza la petizione numero 10,324 di Leonardo Avignani, nativo di Mantova, il quale fu promotore principale della resa del passo forte sull'Adda all'esercito sardo il 21 marzo 1848. Egli di questo servizio importante ha

reclamato invano sino al giorno d'oggi una riconoscenza in compenso delle persecuzioni che ne ebbe in seguito a soffrire.

(È dichiarata d'urgenza.)

PRESIDENTE. Il ministro per le finanze scrive:

« In riscontro alla pregiata nota ricordata in margine ho l'onore di parteciparle che inerendo alla deliberazione presa dalla Camera nella seduta 13 dicembre ultimo scorso, sulla petizione 10,104 della Ditta Rostan e C., il Ministero delle finanze ha impartite le opportune disposizioni perchè la prenominata Ditta abbia ad astenersi da qualsiasi operazione relativamente alle lotterie, interdette dalla legge 27 settembre 1863 (n. 1483) e dal regio decreto 5 novembre successivo (n. 1534).

« Aggradisca, onorevolissimo signor presidente, le proteste della mia massima stima e considerazione. »

Firmato: Q. SELLA.

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE DELLE CAUZIONI DEI PROCURATORI.

PRESIDENTE. Il deputato Berardi ha facoltà di parlare per presentare una relazione.

BERARDI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge per l'abolizione della cauzione dei procuratori.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

INCIDENTE SULL'ORDINE DELLA DISCUSSIONE.

PIROLI. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Io proporrei che dal giorno di domani in poi le sedute cominciassero a mezzogiorno. I miei colleghi saranno penetrati come sono io dal desiderio di affrettare i nostri lavori...

Voci. Se non siamo mai in numero!

PIROLI. Certo l'esempio d'oggi non è molto incoraggiante, ma io confido che se la proposta sarà approvata, i miei colleghi faranno in modo che la deliberazione non riesca illusoria.

LANZA, ministro per l'interno. Non solamente vorrei appoggiare la proposta dell'onorevole Piroli, ma andrei volentieri anche più in là; alla condizione però che fossimo sicuri che le relazioni sui progetti di legge d'urgenza fossero presentate in tempo onde dopo la discussione della legge che ci sta dinanzi si sapesse quali altri progetti di legge mettere senza fallo in discussione.

Vi è particolarmente lo schema di legge per l'unificazione giudiziaria, della quale so che la relazione è presentata da molto tempo, ma che credo non sia stata per anco distribuita.

Sarebbe quindi opportuno, giacchè si è fatta questa proposta, che il presidente od il relatore di quella Com-

missione volessero dire quando questa relazione sarà distribuita, perchè allora, finita la discussione del presente progetto di legge, si saprebbe quale è il lavoro sul quale la Camera dovrebbe deliberare immediatamente dopo.

Io vorrei evitare solamente questo inconveniente di raddoppiare ora il tempo per le sedute, e poi, finita la discussione di questa legge, vedere la Camera senza lavoro durevole.

Questo sarebbe sicuramente un inconveniente grave, e quindi se, come spero, la relazione riguardante l'unificazione dei Codici può essere distribuita in tempo onde poi l'esame avanti alla Camera possa venire immediatamente dopo la votazione del presente progetto di legge, in tal caso ben volentieri mi unisco alla proposta Piroli; anzi pregherei la Camera a volere stabilire che le riunioni avessero luogo alle dieci salvo un intervallo, come si è già fatto altre volte con frutto, dal mezzogiorno al tocco. (*Movimenti diversi*).

PRESIDENTE. Il deputato Pisanelli ha la parola.

PISANELLI. La relazione della Commissione per la unificazione legislativa è già presso la stamperia, e poco fa il segretario mi prometteva che nel corso della giornata mi sarebbero pervenute tutte le bozze; se questo accade, domani saranno certamente da me corrette, essendo già da me state riviste le altre oltre alla metà.

PRESIDENTE. Così vede la Camera come vi sia tutta la probabilità che, appena finita la discussione del progetto di legge per l'unificazione amministrativa, si possa mettere all'ordine del giorno il progetto di legge per l'unificazione legislativa e giudiziaria. Ora rimane a lei il deliberare circa alle ore nelle quali intenderà d'ora innanzi riunirsi.

L'onorevole Piroli propone che le sedute incomincino al mezzogiorno.

Alcune voci. Alle dieci!

BRIDA. Prima di stabilire se debbano sì o no le nostre tornate cominciare alle dieci, io vorrei rivolgere una preghiera all'onorevole ministro dell'interno chiedergli cioè se vi sia un'epoca stabilita oltre la quale la Camera non possa continuare nei suoi lavori; allora sarà il caso di accelerare le nostre sedute ed anticiparne l'ora; ma altrimenti, se abbiamo tempo per noi, io non vedo motivo per cui si debba fin d'ora cominciare alle dieci per continuare fino alle sei.

LANZA, ministro per l'interno. Io non posso rispondere, come la Camera lo comprenderà di leggieri, all'interpellanza dell'onorevole preopinante. Io non posso dire quando cesseranno di aver luogo i lavori del Parlamento; questo appunto dipende solamente dalla celebrità con cui i suoi lavori si spingeranno. Io ho già detto e ripetuto che è urgente di spingere questi lavori, di ultimarli al più presto, per le considerazioni che ognuno di noi conosce. Non è necessario riandare qui queste considerazioni, che a tutti son note, ed a me pare che tutti ne abbiano apprezzata già l'importanza.

BRIDA. Siccome è corsa voce che la Camera non debba sedere al di là del giorno 14 febbraio, io aveva

TORNATA DEL 31 GENNAIO

creduto (*Mormorio a destra*) a proposito di domandare spiegazioni al signor ministro dell'interno.

PRESIDENTE. Dunque si tratta ora di deliberare sulla proposta di tener seduta dalle dieci del mattino fino a mezzogiorno, e poi da un'ora fino alle sei.

LANZA, ministro per l'interno. Domando la parola.

Per domani io mi unirei alla proposta del deputato Piroli, salvo quando sarà distribuita la relazione riguardo all'unificazione giudiziaria di proporre poi alla Camera di prendere un'altra decisione in proposito.

LEOPARDI. Si potrebbe fin d'oggi stabilire le sedute per le ore undici. (*Rumori di dissenso*)

PRESIDENTE. Metto dunque a partito la proposta del deputato Piroli, vale a dire che a cominciare da domani la Camera si riunisca a mezzogiorno.

Chi intende approvare questa proposta sorga.

(La Camera approva.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER FACOLTÀ AL GOVERNO DI PROMULGARE SEI LEGGI D'ORDINE AMMINISTRATIVO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione generale sul progetto di legge per autorizzare il Governo del Re a pubblicare, e rendere esecutorii in tutte le provincie del regno alcuni progetti di legge di ordine amministrativo.

La parola spetterebbe al deputato Pepoli.

Voci. Non c'è.

PRESIDENTE. Vien dopo il deputato Cocco. È presente. Ha la parola.

COCCO. Poiché mi viene da un onorevole collega lo invito alla brevità, incomincerò dal dire che con quella brevità che mi sarà possibile mi permetterò di esprimere alla Camera le mie opinioni sulle svariate opinioni che ho potuto raccogliere dai diversi discorsi pronunciati ora a forma di censura e di accuse, ora a forma di difesa sul progetto in discussione. E per non abusare della sofferenza degli onorevoli miei colleghi, mi soffermerò soltanto sopra quei tali punti che nel mio modo di vedere sembrano esser meritevoli di esame, e che sulla mia coscienza hanno fatto maggior peso.

Anzitutto opponevasi da taluno dei più forti della sinistra la *incostituzionalità* ed in rapporto al sistema del signor ministro dell'interno ed in rapporto al sistema della Commissione.

Io, signori, non ripeterò, ma riassumerò taluni argomenti che hanno servito di appoggio alle mie convinzioni.

Ricorderete in qual modo ora l'onorevole Panattoni, ora l'onorevole Boggio ed ora l'onorevole ministro dell'interno si soffermavano sulla *interpretazione* dell'articolo 55 dello Statuto.

Chi dava a quest'articolo una interpretazione *estensiva*, ed era l'onorevole Panattoni; chi dava l'interpretazione *eccezionale*, trattandosi appunto di casi *eccezionali*, ed era l'onorevolissimo ministro dell'interno; e

chi, ricordando alla Camera un apoteigma della sapienza latina: *litera occidit*, ed era l'onorevole Boggio, intendeva dimostrare che nella lettera l'articolo 55 era contrario all'uno ed all'altro sistema, del Ministero e della Commissione; ma che nella sostanza l'articolo stesso non vi faceva opposizione.

Quindi, o signori, guardata la quistione sotto il punto di vista della *interpretazione*, io credo che la Camera dovrà soffermarsi alla triplice osservazione che ho semplicemente ricordato, e di cui non occorre ripetere lo sviluppamento perchè non potrei aggiungere luce al sole.

L'altro emendamento, che si portava a sostegno della legge in esame, era fondato sul voto, se non erro, unanime della Camera, in novembre ultimo, sull'ordine del giorno Boggio; nel quale ordine del giorno veniva riassunto lo scopo di tre emendamenti: l'uno dello stesso Boggio; l'altro dell'onorevole Mancini, ed il terzo era mio in un senso più esteso, quali tre emendamenti erano diretti ad indicare, e sotto il rapporto amministrativo, e sotto il rapporto giudiziario i diversi punti sui quali il Ministero doveva presentare dei progetti per facilitare il Governo nei tanti rami di pubblica amministrazione in occasione del trasferimento della capitale a Firenze. E qui si abbia per ripetuto quello elogio che il ministro dell'interno faceva ieri all'onorevole Boggio, d'essere stato l'autore di quell'ordine del giorno, che conteneva in sostanza la sintesi dei tre emendamenti presentati, come dianzi diceva, dall'istesso onorevole Boggio, dall'onorevole Mancini e da me. -- Sopra quell'ordine del giorno e sulla votazione che ne seguì nella Camera il ministro dell'interno vi fece ieri un lungo commento e nella parte storica e nella parte ragionativa. Quindi a me non conviene sopra questo argomento intrattenere ulteriormente la Camera; bastando a me il riflettere che essendosi una volta stabilito dalla Camera che il Ministero avesse l'obbligo di presentare disegni di legge che mirino alla doppia unificazione amministrativa e legislativa, ed essendosi a quest'obbligo adempito, non vi è ragione e neppure vi è dignità da parte della Camera di respingere quell'emendamento che voleva.

Altra ragione adduceva l'onorevole ministro dell'interno, sulla quale è pure utile soffermare la nostra attenzione; la ragione cioè dell'utilità tanto in rapporto all'agevolazione dei lavori ed alla speditezza morale e materiale nei Ministeri e nelle amministrazioni provinciali e comunali, quanto in rapporto all'economia, che deriverebbe certamente dalla maggiore uniformità nelle amministrazioni.

E qui, senza ripetere tutto quello che vi diceva il ministro dell'interno, vi accennerò un fatto, a prescindere da tanti altri che possono essere alla comune conoscenza; quello cioè di avere visto in un Ministero un doppio ufficio di *contabilità* solo perchè le norme di talune provincie sono diverse dalle norme di altre provincie. Ho veduto questo nel Ministero di grazia e giustizia, dove stanno due officine di contabilità, l'una per

le provincie meridionali, e l'altra per talune altre provincie. Non saprei se vi siano ancora una terza ed una quarta sulla stessa materia della contabilità in un solo Ministero!!

Questo fatto, che si riscontra con tanti altri, vi dimostra abbastanza quanto sia necessario di unificare i diversi rami di pubblica amministrazione pel triplice vantaggio della semplicità, dell'agevolazione e dell'economia.

Agli accennati argomenti, o signori, mette il suggello un altro, che fu semplicemente toccato, ma non pienamente sviluppato (nè io intendo svilupparlo), quello cioè della *impossibilità* da una parte, e quindi della *necessità* dall'altra.

L'*impossibile* che la Camera e questa, ed ogni altra che le succederà, adempiano al compito che vuole lo Statuto, di discutere articolo per articolo le leggi organiche nei tanti rami della cosa pubblica, e le voluminose leggi relative ai tanti e tanti Codici.

Diffatti, o signori, l'esempio del passato ci può istruire del presente o del futuro: io ricordo a me stesso che i pochi articoli della legge sul contenzioso amministrativo occuparono molte e molte tornate; ricordo che gli articoli della legge comunale e provinciale, che certamente non sono moltissimi, occuparono moltissime tornate; sin anche si vide la necessità di troncare la discussione ed incominciarla non dal principio, ma dal mezzo o dal terzo della legge; ed infine non si andò ad un compimento neppure parziale della legge stessa.

Dippiù: in tutto il quadriennio ed incominciato quinquennio delle nostre serie occupazioni domando agli onorevoli miei colleghi, e specialmente agli oppositori del progetto in esame: quale legge organica è mai venuta in piena discussione? Quale legge organica si è votata, oltre quella della Corte dei conti? a prescindere dalle tante leggi di gravose imposte!!

Dunque, signori, se vogliamo stare alla lettera dell'articolo 55 dello Statuto noi urtiamo nell'*impossibilità*; e se è impossibile il discutere a norma di quell'articolo, ne viene la *necessità* di trovare un mezzo per fare qualche cosa, e ricordiamoci che la legge della *necessità* è superiore a tutte le leggi, come presso i romani la onnipotenza del *Fato* era superiore alla onnipotenza dello stesso *Giove*.

Ora il mezzo suggerito dalla *necessità* e dalla utilità ancora, fu questo che la Camera votava sull'ordine del giorno dell'onorevole Boggio, ed è quel mezzo che ci può condurre a qualche risultamento.

Secondo me, assodata la questione di non essere d'ostacolo alla nostra discussione l'articolo 55 dello Statuto, rimarrebbe a vedere se il progetto della Commissione ovvero il progetto del ministro debba essere adottato. Se vogliate ritenere le teoriche ricordate dall'onorevole Boggio, in ordine cioè alla *responsabilità* che rimarrebbe al Ministero, e che si riduce sempre ad una sola parola, si dovrebbe convenire che in seguito al voto di novembre ultimo debba la Camera adottare il sistema del Ministero; il quale assumerebbe

la responsabilità delle leggi, della promulgazione e della esecuzione.

Ma per me, francamente lo dichiaro, per me è indifferente che si voti dalla Camera od il sistema del Ministero, od il sistema della Commissione, perchè l'uno e l'altro corrispondono allo stesso scopo; l'uno e l'altro mirano alla unificazione amministrativa.

E poichè vorrebbe l'onorevole Boggio il progetto del Ministero per evitare la responsabilità della Camera, io con eguale franchezza dichiaro che mi assoggetto volentieri e coscienziosamente a questa responsabilità, e vorrei averne tutto il peso se fosse possibile; poichè non vi sarebbe maggior gloria per un deputato che quella di aver contribuito ad un immenso vantaggio, a cui certamente tutti aspiriamo; e questo vantaggio io ravviso nella unificazione amministrativa, come pure dovrà ascrivere a gloria di questa Camera, se giungerà ben anche alla votazione dell'altro progetto di legge sull'unificazione giudiziaria, che suole chiamarsi legislativa. E poichè l'onorevole D'Ondes-Reggio diceva, tra le altre cose, che egli per aver giurato lo Statuto, voleva l'osservanza dell'articolo 55, io pure alla mia volta dirò che avendo giurato lo Statuto pel bene del Re e della *patria*, assumerò la responsabilità di queste leggi nello scopo a cui mira lo Statuto medesimo, quello cioè *del bene della patria*. E credo non esservi un bene maggiore della unificazione delle leggi, che ad impulso della Camera si è proposta dal ministro e dalla Commissione.

Ma sia che si voti il progetto del Ministero, sia che si voti il progetto della Commissione, rimane il secondo articolo del progetto del Ministero a sottoporsi al serio esame della Camera, quello cioè che accenna alle circoscrizioni territoriali amministrative.

L'onorevole ministro per l'interno, mentre faceva la storia del modo con cui era venuto in accordo colla Commissione, o, per meglio dire, colla maggioranza della Commissione stessa, nell'accettare le modificazioni da essa fatte, aggiungeva che egli terrebbe fermo sull'articolo secondo del suo progetto.

Io qui, o signori, esprimendo la mia opinione, dico anticipatamente che voterò quest'articolo, ma nel senso che indicava la Commissione nella sua relazione, nel senso cioè che la circoscrizione territoriale provinciale sia allargata per lo scopo indicato nella relazione medesima, quello cioè di alleggerire per quanto sarà possibile i pesi imposti alla provincia.

Io qui non ritornerò sugli argomenti che accennava bellamente l'onorevole deputato Ara, quando leggeva gli articoli della legge comunale e provinciale sui moltissimi pesi posti a carico della provincia, e quando faceva rilevare che in tali provincie, e forse in molte, sarà impossibile l'adempimento di quei tanti obblighi e tanti pesi.

Quindi nell'ipotesi che effettivamente il ministro dell'interno sia per insistere sul suo articolo secondo, io lo voterò, nella fiducia che lo stesso ministro per l'interno abbia in mira quelle norme che indicava la Com-

TORNATA DEL 31 GENNAIO

missione nella sua relazione, rinviandola però all'avvenire, a quell'epoca (chi sa quanto lontana) in cui possa essere presentato un progetto con larghe vedute per la nuova circoscrizione amministrativa territoriale, in quel lodevolissimo scopo testè indicato della facilitazione a sopperire ai tanti bisogni ed ai tanti obblighi imposti dalla legge.

Alle fin qui esposte considerazioni aggiungerò una preghiera, e con questa avrà termine l'abuso che io faccio della vostra sofferenza.

L'onorevole ministro dell'interno nella prima tornata di questa discussione esprimeva il suo concetto di non poter mai acconsentire alla discettazione dei singoli articoli per quelle ragioni che egli indicava, specialmente perchè la discussione si accorciasse nel miglior modo possibile. Nella tornata di ieri ritoccano quest'argomento di doversi evitare la discussione sopra ciascun articolo, conchiudeva con un dilemma: o riterrete le leggi, quali si sono presentate, o dovrete contentarvi di rimanere nello *statu quo*... Io vorrei pregare l'onorevole ministro dell'interno e la Commissione di prendere un temperamento di mezzo, se non altro per l'antica massima *in medio consistit virtus... medium tenere beati*...

Ora, il mezzo termine sta in un esempio che ho potuto prendere dal Senato: a prescindere dal diritto e dal dovere di ogni deputato a portare quei miglioramenti che crede ad ogni progetto di legge, ed a respingerlo sin anche. Ma non intendo discutere su questo diritto e su questo dovere. Vado all'esempio del Senato.

Quell'augusto consesso, dopo aver ricevuti diversi emendamenti al progetto della Commissione sul Codice civile, ne fece il rinvio alla Commissione stessa per scegliere quegli emendamenti che credeva veramente utili tanto nel senso della soppressione di qualche articolo, o di qualche parte di articolo, quanto nel senso di qualche aggiunta o riforma. Quegli emendamenti furono rinviati tutti alla Commissione, la quale ne fece sollecito esame, ritenendo quei pochi che effettivamente credette necessari od utili; e su quelle norme portando le analoghe modifiche, soppressioni ed aggiunte a diversi articoli della Commissione medesima.

Io crederei che nella Camera in pochissime ore la Commissione ed il Ministero potrebbero esaminare i pochi emendamenti già presentati ed ogni altro che si presentasse nell'attuale discussione, per quindi ritenerli, modificarli o respingerli.

E in questa preghiera tanto più io insisto in quanto che tra le proposte vi sono di quelle, le quali mirano ad irrecusabili miglioramenti che non potrebbero dalla Commissione essere rifiutati.

Alcuna di esse partiva dall'onorevole Mellana; altre dall'onorevole Leopardi; altre dall'onorevole Valerio.

Queste e simili proposte tendenti a migliorare per quanto si può o si crede il complesso delle leggi in esame, non vi sarebbe ragione a respingerle.

Ove la mia preghiera venisse accolta io pregherei il signor presidente a rinviare all'esame ed all'apprez-

zamento della Commissione e del Ministero le seguenti proposte, che in parte ho raccolto dai discorsi dei suddetti onorevoli colleghi, ed in parte si fanno da me, cioè:

1^a Nella legge provinciale e comunale:

a) La riforma dell'articolo 120 relativo al tesoriere o cassiere comunale, nel senso già spiegato dall'onorevole Leopardi;

b) Lo intervento necessario e non volontario del prefetto quale regio commissario nel Consiglio provinciale e nella Deputazione provinciale, pei motivi espressi dall'onorevole Mellana;

c) L'aggiunzione di una misura limitativa all'arbitrio del Consiglio comunale nelle sovrimposte alle contribuzioni dirette (articolo 118), e del Consiglio provinciale pei centesimi addizionali (articolo 173);

2^a Nella legge di pubblica sicurezza la soppressione dell'articolo 118 sul pascolo abusivo nelle provincie napoletane, perchè è un'antinomia tanto in rapporto alle leggi civili napoletane, quanto in rapporto al Codice penale in vigore;

3^a Nella stessa legge di pubblica sicurezza od in quella di pubblica salute l'aggiunzione d'una penalità agli esercenti le professioni sanitarie senza autorizzazione governativa, col rinvio al giudice competente per l'applicazione. — Questo abusivo esercizio, preveduto nelle leggi penali napoletane, non lo è nel Codice penale in vigore;

4^a Nella legge sul contenzioso amministrativo a compimento dell'articolo 16 sul riparto demaniale nel Napoletano, l'aggiunzione di queste parole: *e quelli (procedimenti) per confinazione tra comuni*; perchè tali procedimenti spesso debbono di necessità essere anticipati agli altri che riguardano lo scioglimento di promiscuità;

5^a Il ritiro della legge sui lavori pubblici, già proposto dall'onorevole signor Leopardi: od almeno l'accoglimento delle proposte dell'onorevole Valerio;

6^a Il ritiro della legge sul Consiglio di Stato con invito al ministro di proporle altra nel senso accennato dallo stesso onorevole Leopardi.

Queste proposte io passo al banco della Presidenza per farsene la trasmissione alla Commissione ed al signor ministro.

RESTELLI, relatore. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha la parola.

RESTELLI, relatore. Mi pare che sia opportuno che la Camera prenda una decisione intorno a questo punto importante: se debba essere aperta la via alla presentazione degli emendamenti.

Abbiamo udito dal deputato Cocco che intende presentare una serie di emendamenti intorno alle leggi che stiamo discutendo.

La Commissione, e con essa credo che sarà d'accordo anche il Ministero, deve fare una dichiarazione.

Essa deve, innanzi tutto, rammentare che il voto degli uffici, quale si è designato, e come ebbi l'onore di

indicare nella seduta di ieri, fu che si dovessero votare le leggi quali sarebbero state concordate tra la Commissione ed il Ministero in relazione allo stato in cui queste leggi si trovano dinanzi al Parlamento, ma che si dovessero votare per il *si* o per il *no*, avuto, se vuoi, riguardo alla mera bontà relativa di esse.

Dunque il concetto degli uffizi, che spero sarà anche quello della Camera, fu che si votasse per *si* o per *no* sulle singole leggi, ma di non entrare nella discussione dei singoli articoli, senza di che si possono ben pigliare i progetti di legge, metterli da un canto e rinunziare assolutamente a questo compito di unificazione amministrativa.

Con questo però la Commissione non intende di escludere quegli emendamenti che per avventura fossero proposti nel senso soltanto di togliere qualche antinomia che esistesse tra le disposizioni delle diverse leggi o d'introdurre qualche menda di locuzione. La Commissione non crede di accettare la discussione sopra altri emendamenti che involucressero una questione di massima o di principio, giacchè quando si facesse altrimenti, si verrebbe necessariamente a turbare l'economia delle leggi, e si entrerebbe in una discussione eguale a quella che già fu fatta avanti a questa Camera quando si discusse sulla legge comunale e provinciale, nella quale occasione si discusse per quindici o sedici giorni coll'essersi votato sopra pochi articoli.

Desidererei quindi che l'onorevole nostro presidente avesse a porre ai voti questa proposta di massima, cioè se debbano o no essere accolti emendamenti che contengano variazioni di principio intorno alle leggi, colla quale votazione non deve essere pregiudicata la questione della presa in considerazione di quegli altri emendamenti che avessero meramente la natura di coordinare o di togliere antinomie.

DEPRETIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola su questo incidente spetta prima al deputato Cocco.

COCCO. Sempre nello scopo di accorciare la discussione (*Si ride*) mi limiterò a pochissime parole in risposta all'onorevole relatore.

Profitterò principalmente della stessa frase da lui usata, quella cioè dello *sconcio*. Egli conviene che ove si tratti di rimediare a qualche *sconcio*, la Commissione (e voglio credere anche il ministro) sarebbe propensa ad accettare *variazioni*. Ed io credo che tanto nelle proposte dell'onorevole Leopardi, quanto in quelle assai ben motivate dell'onorevole Valerio, non si sia fatto altro che rilevare grossissimi sconci, ai quali ho avuto il bene di aggiungere la indicazione di altri.

La Commissione ed il Ministero nel loro senno e nei loro lumi sapranno valutare le proposte altrui e le mie.

Aggiungerò infine che io non ho inteso aprire il campo a discussioni sopra emendamenti. Sviluppatisi che saranno a norma del regolamento, io intendeva abbandonarli (come ho già precisato) all'esame ed all'apprezzamento della Commissione e del ministro. Ed a mag-

giore spiegazione del mio concetto io riferiva alla Camera l'autorevole esempio del Senato in occasione della gravissima discussione sul Codice civile.

Quindi voglio credere che l'onorevole relatore ed il ministro sappiano ben valutare, per quindi accoglierle, queste mie limitatissime preghiere. Altrimenti dovrei reclamarne alla Camera l'innegabile accoglimento.

DEPRETIS. L'onorevole relatore ha proposto uno spediente molto radicale; ma io non credo che la Camera voglia approvarlo. Egli ha detto che il voto degli uffizi si è manifestato nel senso che si dovesse votare per *si* o per *no* senza discussione d'articoli. Io rispetto molto il voto degli uffizi, ma esso non è per nulla influente sul voto della Camera.

Ordinariamente, diciamo un po' la verità com'è, il voto degli uffizi è il voto di una minoranza della Camera. Sappiamo che gli uffizi, massime da un certo tempo a questa parte, non sono molto frequentati dai deputati. Quindi anche per questa circostanza speciale, di cui è inutile far mistero perchè la tocchiamo con mano tutti i giorni, i voti degli uffizi non debbono portarsi in seno alla Camera, come un argomento autorevole massime per decidere una questione così grave.

Poi l'onorevole relatore a che cosa mirerebbe con questa proposta?

Prima di tutto egli si sbrigherebbe di tutti quelli che combattono il sistema, secondo me, pessimo della Commissione, proponendo un altro modo di unificazione la quale la vogliamo tutti. È una maniera assai facile di liberarsi dei proprii avversari. Poi colla sua proposta l'onorevole relatore raddoppierebbe le incostituzionalità del sistema che ci sta davanti con questa legge, togliendo agli oratori che hanno presentato emendamenti la facoltà di sottoporre le loro ragioni alla Camera; raddoppierebbe, dico, l'incostituzionalità che noi abbiamo dovuto con dolore constatare in occasione di questo progetto di legge.

Ma si compiaccia l'onorevole relatore di sentire un momento anche le ragioni che alcuni oratori, in una questione così grave, si credono obbligati di esporre onde dimostrare appunto, non dirò le mende di dizione delle quali io volentieri abbandono l'esclusiva a chi la vuole, ma le antinomie che appunto egli desidera di correggere. Ma di antinomie ce ne sono parecchie nella legge. È una legge nella quale stanno tutte quante le norme dell'amministrazione dello Stato, e merita una qualche attenzione.

TORRIGIANI. Domando la parola.

DEPRETIS. Io prego l'onorevole relatore di osservare che ci sono delle parti della legge che non sono nemmeno state toccate per incidente.

Per esempio, tutta quella parte della legge che si collega colla perequazione amministrativa, una legge in sostanza di ripartizione di imposte, con una legge delle più gravi che mai possano venir avanti alla Camera nell'interesse dei contribuenti, su questa questione io non ho sentito una sola parola da chi combatte la legge.

TORNATA DEL 31 GENNAIO

Poi è anche a desiderarsi da tutti, e io lo desidero vivamente, che si spieghi una cosa che io non sono arrivato a capire. Io leggo alcune parole nella relazione della Commissione, dalle quali rilevo che sopra questioni gravissime e infine sul complesso del sistema messo avanti con questa legge non si è nemmeno fatto discussione in seno della Commissione; la Minoranza ha rinunciato a discutere per assecondare la Maggioranza nell'intento di evitare la discussione. Ma la discussione è incominciata; ci si lasci adunque la speranza di sentire alcuni egregi deputati che appartengono alla minoranza della Commissione a dire il loro avviso, a spiegare il perchè, malgrado il voto della maggioranza, essi persistono nel dissenso che hanno manifestato.

Io quindi prego la Camera di non accogliere la proposta dell'onorevole Restelli.

CASTAGNOLA. Io sono iscritto a favore di questa legge, ma però bisogna che confessi che relativamente a quest'incidente io divido pienamente l'opinione dell'onorevole mio amico il deputato Depretis.

Non mi farò a ripetere quello che egli disse egregiamente, ma unicamente aggiungerò una cosa che parmi di gravissima importanza, ed è la questione costituzionale.

L'articolo 55 dello Statuto ci dice che *le discussioni si fanno articolo per articolo*. Ora io credo che potè benissimo la Commissione fare una proposizione di metodo per cui si evitasse di leggere articolo per articolo ed aprire una discussione sopra ciascuno di essi; in altre parole, che si intendesse che tutti quegli articoli ai quali non erano stati presentati emendamenti, si ritenessero come accettati, e quindi non occorresse discuterli. È evidente che vi è un gran risparmio di tempo tra questo sistema e quello che ordinariamente si seguita dalla Camera nella discussione delle leggi.

Se noi ci facciamo a leggere articolo per articolo, se l'onorevole presidente deve sempre dire: è aperta la discussione su quest'articolo, che cosa succede allora? Permettetemi che mi serva d'un proverbio molto volgare: *L'appetit vient en mangeant*; tutti vengono invitati a prendere la parola, ne avvengono discussioni interminabili, di cui ci diede un esempio nell'estate scorso la discussione sul progetto di legge per l'amministrazione provinciale e comunale.

Io quindi comprendo benissimo che si possano presentare queste leggi come allegati, e votare la legge colla quale questi allegati, o leggi speciali, vengono messe in vigore, ma non so vedere come si possa negare il diritto ai deputati di poter fare degli emendamenti a dette leggi.

Io accetto il sistema della Commissione, poichè, secondo me, toglie tre quarti della discussione, l'agevola di molto; dico però: trascuriamo la forma, ma badiamo alla sostanza. Il diritto di emendare le leggi è un diritto che consacra lo Statuto, ed io credo che assolutamente noi non possiamo rinunziarvi a meno che noi vogliamo arrecare una gravissima offesa alla Costituzione.

Io dunque crederei conveniente che la Commissione abbandonasse la questione da essa sollevata.

Io credo che la Camera sarà penetrata della necessità che prima di chiudersi addivenga all'unificazione amministrativa ed all'unificazione legislativa; quindi se vogliamo realmente raggiungere questo scopo dobbiamo essere molto parchi nel presentare emendamenti. Se volessimo abbondare in questo senso, ne risulterebbe un mezzo indiretto per far rigettare la proposta di unificazione delle leggi. Una volta che la Camera sia convinta di quest'arduo compito che ancora le incombe, i singoli deputati vorranno quindi limitare le loro proposte agli emendamenti di principio e di sostanza i quali toccano le parti vitali della legge. Per mia parte rinuncierei anche a quegli emendamenti dei quali pareva temere l'onorevole relatore, che non hanno altro scopo che di correggere la dicitura, ma in quanto alla sostanza troppo mi dorrebbe che si potesse dire: il regno d'Italia non è più retto dallo Statuto italiano, il Parlamento è convertito in un corpo legislativo somigliante a quello del primo impero francese, che non poteva far altro che dire *si o no*. Un tale sistema, ripeto, arrecherebbe offesa allo Statuto, e parmi che non si possa adottare. Invece il sistema che propongo è quello che è già stato adottato dal Parlamento sardo allorquando si discusse il Codice di procedura civile.

Questo sistema, come riconobbero fra gli altri il deputato Crispi e l'onorevole Mellana, non viola lo Statuto.

In quell'epoca si è pure votata una legge colla quale si diceva: il Codice di procedura civile andrà in vigore, ma non s'intese con questo di limitare le facoltà di far degli emendamenti; anzi come di già venne osservato, diversi ne furono proposti; così fu rispettato lo Statuto il quale vuole che le leggi sieno nelle loro singole parti discusse. Credo che un tale sistema possa nel caso attuale applicarsi; con questo sistema possiamo votare il nostro Codice amministrativo che tale parmi si possa chiamare quel complesso di leggi che è sottoposto al nostro esame, ma non si tolga la facoltà di proporre emendamenti perchè lo Statuto fondamentale vi si oppone.

TORRIGIANI. L'onorevole Cocco terminando il suo discorso diceva, se non erro, che non si dovesse discutere la legge sui lavori pubblici, ed aggiungeva doversi anche eliminare dall'elenco di queste leggi l'altra sul Consiglio di Stato. È naturale che a proposte tanto radicali la Commissione dovesse guardarsi attorno e vedere quale era il cammino che si apriva davanti a lei e davanti alla Camera.

A me pare che non sono state forse del tutto rettamente interpretate le intenzioni della Commissione e dell'onorevole relatore; esse sono queste.

Se si presentano emendamenti i quali ferendo le massime, arrivino perciò stesso necessariamente a sconvolgere l'economia della legge, e se questi emendamenti si mettono in discussione, ne verrà di conseguenza che noi dovremo spingerci sino alle questioni

fondamentali, sino alle origini della legge. Un tal sistema quindi adottato a questo riguardo, renderebbe illusoria la proposta della Commissione, adottata a gran maggioranza dagli uffizi della Camera.

E qui debbo rivolgermi all'onorevole Depretis, il quale ha voluto, e non so quanto a proposito, appuntare di negligenza la Camera che non si raccolse nei suoi uffizi neppure in occasione della presentazione di questo progetto di legge. Io posso invece assicurarlo che i nostri colleghi sono stati numerosissimi in quell'occasione negli uffizi, e molti de' miei onorevoli colleghi lo potranno con me attestare. Ben poche volte gli uffizi sono stati così frequentati.

Che cosa vuol dir questo? Vuol dire che la Camera in quella occasione si è realmente distribuita in gran maggioranza nei suoi uffizi, sicché il voto manifestato da essi io devo intenderlo per la espressione della maggioranza della Camera stessa.

Io non dico per questo che la Camera oggi non possa decidere diversamente da quello che i suoi uffizi hanno deliberato. Non arrivo fin qui né nelle intenzioni, né colle parole. Dolente di contraddire all'onorevole Depretis, affermo che gli uffizi furono frequentatissimi, e nella loro maggioranza concordi, epperò credo che non abbiamo potuto esprimere una opinione inconstituzionale sul sistema da praticarsi.

È questo un avviso che penso di aver comune coi miei onorevoli colleghi della Commissione.

Ma l'importante a riflettere è questo, signori. Se noi moltiplichiamo gli emendamenti e le discussioni, noi veniamo a distruggere di un tratto quell'edificio a cui da tanto tempo e con tanta lena e diligenza abbiamo tutti lavorato.

VALERIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Mi duole che sia sorta questa questione, imperocché io sperava che ella sarebbe riuscita risolta dal fatto stesso.

Il sistema che già sin d'ora si è osservato e, che a me pareva quello veramente a seguirsi, egli è il seguente:

Si apre, come si è aperta, la discussione generale. In essa ciascun oratore spiega l'opinione sua sopra tutto ciò che ci sta dinanzi in ordine a questa discussione, vale a dire, sul disegno di legge e sugli allegati a cui l'articolo 1° di esso si riferisce.

Egli propugna o combatte, secondo che egli crede, questa o quella proposizione, sia ch'ella stia scritta nei tre articoli del proposto disegno di legge, sia che negli allegati.

Propone nuovi o diversi principii, propone modificazioni d'articoli, o siano quelli del disegno di legge, o siano quelli degli allegati; ciò tutto egli fa; ciò tutto gli è concesso di fare nella discussione generale.

La Commissione per tal guisa viene a conoscere gli intendimenti della Camera, i difetti di che è accusato il progetto, o, dirò meglio, di che sono accusati i suoi progetti.

Quindi, per mezzo del suo relatore, o di qual altro siasi dei suoi membri, essa, quali delle obiezioni che

le si oppongono, confuta, risolve; quali invece accoglie delle osservazioni che ascolta, fa suo pro; fa quindi suoi le proposte, gli emendamenti che si producono, corregge, in quelle parti che lo stimi opportuno, il suo lavoro; l'uniforma a quei principii, che le siano posti dinanzi e che essa reputi degni d'essere accolti.

Per tal modo la stessa discussione generale assume, quasi direi, il carattere di una discussione speciale; è una discussione generale che non si rimane nella sfera di soli generali principii, ma scende ai singoli particolari, alle singole specialità di tutto il tema proposto e senza essere una discussione minuta d'ognuna di esse, ne rappresenta e produce gli utili effetti.

Così appunto vi hanno deputati che hanno presentate proposte specifiche, le quali tendono a mutare alcuni dei principii a cui s'informano i progetti della Commissione, od a modificare essenzialmente vari dei proposti articoli; tale, a cagion d'esempio, è la proposta Valerio.

La Commissione vedrà, se intenda o no accettarle, e dove le accetti, farle, come dissi, sue. Ove no, chiusa la discussione generale, e prima di passare alla discussione dei tre articoli, di cui si compone il disegno di legge, io interrogherò sopr'esse la Camera. Ove siano respinte, si procederà oltre; ove, o l'una, o l'altra, o tutte, se vuolsi siano accettate, saranno esse legge per la Commissione, e dessa dovrà allora riformare il suo lavoro in quelle parti, a cui le medesime si riferiscono, ossia uniformarsi a tal voto.

Egli è questo il sistema, col quale pare a me conciliarsi molto convenientemente le esigenze dell'articolo 55 dello Statuto, la condizione straordinaria in cui versiamo, l'autorità e la dignità della Camera.

Io credo che, se la Camera seconderà questi miei intendimenti, con cotesto metodo, ch'io mi ero proposto, si riuscirà a buon fine; mi lusingo di più che ciascuno, quali siano le opinioni sue, debba trovarsene abbastanza pago e soddisfatto.

La Camera aveva già, ne sono certo, compreso questo mio divisamento; l'aveva già in certa guisa accettato col fatto; il perchè, lo ripeto, mi duole che siasi sollevata a tal riguardo una formale questione.

Spero, dopo queste spiegazioni mie, che non vi s'insisterà più oltre; che il metodo da me indicato sarà accettato col fatto, né sia quindi il caso di provocare, in proposito, una decisione apposita. (*Segni d'assenso*)

DEPRETIS. Io non ho intenzione di ritornare sulla questione, io confido interamente nella decisione della Camera.

Ho chiesta la parola solamente per rispondere alcuna cosa all'appunto che mi ha indirizzato l'onorevole Torrigiani.

Io ho sostenuto per combattere quanto disse l'onorevole Restelli che quello che è maggioranza negli uffizi il più delle volte è minoranza nella Camera, e lo sostengo ancora, e dico che questo avviene non solo nei casi eccezionali in cui ci troviamo adesso, ma sempre, ed è il regolamento stesso che me lo dice.

TORNATA DEL 31 GENNAIO

L'onorevole Torrigiani sa che basta un terzo dei deputati per avere quella specie di legalità che è domandata nella discussione degli uffizi.

Ora, la Camera sa che raramente noi abbiamo nella discussione degli uffizi qualcheduno di più di questo terzo, e di più la Commissione ci dice che degli uffizi tre erano dissenzienti. Dunque sono solamente i due terzi dell'ufficio che assentivano.

Gli uffizi raramente accolgono più di un terzo dei deputati che li compongono, e basta la maggioranza per decidere; ora sosterrebbe l'onorevole Torrigiani che la frazione di maggioranza degli uffizi corrisponde alla maggioranza della Camera?

Vuole egli forse sostenere che la maggioranza degli uffizi abbia con sè una presunzione almeno *juris* di essere maggioranza della Camera?

Ma mi permetta l'onorevole Torrigiani una osservazione.

Se adesso in questo momento la proposta andasse ai voti sarebbe essa approvata dalla maggioranza della Camera? Dio buono! su certe questioni io non entro mai perchè non amo toccarle, ma quando sento portare certi argomenti la verità mi sfugge mio malgrado.

BESTELLI, relatore. Domando la parola per fare una dichiarazione che forse risparmierà una più lunga discussione.

PRESIDENTE. Permetta l'onorevole Valerio, darò la parola al relatore per fare questa dichiarazione.

BESTELLI, relatore. Io dichiaro a nome della Commissione che essa certamente non può nè deve impedire che siano presentati emendamenti.

La Commissione però crede di aver diritto di dichiarare che quando si tratterà di emendamenti che involgano un principio di massima non intende di prendere parte alla relativa discussione, e lascerà che la Camera deliberi.

VALERIO. Veramente io avrei preferito che questa questione non fosse stata sollevata, come diceva l'onorevole presidente; pareva a me che il modo con cui si condussero gli oratori che sinora hanno parlato, stesse appunto in quei limiti che lasciava tutto il margine alla Commissione, e la speranza alla Camera di poter riuscire in questa discussione come si desidera.

Io confesso che tutte le volte che ho sentito a sollevare delle questioni che toccano a questi principii, a questi diritti, alla parte che può avere il voto degli uffizi sul voto della Camera, non ho veduto mai che siansi ottenuti risultati pratici di nessuna importanza; ordinariamente se ne ottiene il risultato contrario a quello che si ricerca.

Io vorrei pregare la Commissione a non formulare essa stessa un programma troppo netto, troppo serato, troppo riciso e dire *io rifiuterò*.

La Commissione dovrebbe sentire che tutti i membri della Camera comprendono, al pari di essa certamente, le condizioni nostre, i bisogni che spingono tutti a far sì che questo lavoro vada avanti; ed io mi permetto di affermare che solo con questo concorso di vo-

lontà sia per parte della Commissione, che per parte del Ministero e della Camera, si può sperare di riuscire a buon risultato.

Io non vorrei che si venisse ad alcuna conclusione che tendesse a stabilire dei principii assoluti in una questione che unicamente si può risolvere col sistema proposto dall'onorevole nostro presidente, al quale io non posso a meno di fare piena adesione.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Fossa.

FOSSA. Non è senza esitanza che prendo la parola in una discussione che sta agitandosi da alcuni giorni e nella quale fui preceduto da altri oratori, ma l'importanza dell'argomento me ne impone il dovere. Non è mio intendimento di fare un discorso; intendo soltanto di sottomettere all'attenzione della Camera alcune osservazioni.

Non reputo che sia lecito soffermarsi a ricercare se, non ostante che l'attuale Legislatura volga al suo termine e la Camera più non conti che pochi giorni di vita, sia opera conveniente, in faccia al paese, di compiere in questi ultimi momenti un atto così solenne quale è quello dell'unificazione della legislazione e dell'amministrazione. Le ragioni che persuadono della necessità di farlo, quelle che ne dimostrano l'urgenza, sono oramai discese nella coscienza, nel sentimento, nelle aspirazioni, non solo di tutta la Camera, ma dirò di tutta Italia; perchè non si cammina nella via dell'unità politica e nazionale senza l'unificazione delle leggi, ed alla questione dell'unificazione amministrativa di tutto il regno si rannodano quelle dell'augurato discentramento, della parificazione dei carichi, dell'unificazione del sistema di amministrazione, dell'unificazione e perequazione delle imposte, del problema delle possibili economie, una quantità insomma di questioni di giustizia e di eguaglianza, delle quali non si potrebbe ritardare lo scioglimento senza detrimento dei più gravi interessi della nazione.

Che più? Il trasporto della capitale in Firenze rende impossibile che si possa più a lungo tollerare che, mentre nel regno vi è una legge comunale e provinciale per tutte le altre provincie, là nel centro del Governo vi sia una legge assai diversa.

Non potremmo accostarci alla nuova capitale e colà senza ripugnanza trovare che in forza delle leggi di polizia ivi tuttora in vigore possa un delegato di prefettura per arbitraria provvisione preventiva, proprio dove avrà sede il Parlamento, ingiungere all'uno od all'altro dei cittadini di ritirarsi in casa al cader della sera, e a non escirne che al mattino a determinata ora.

Tutto ci mostra l'urgenza di entrare senza esitazione nelle progettate riforme. Ma certo fra i due sistemi che ci furono proposti, o di autorizzare il Governo del Re a pubblicare e rendere esecutori in tutte le provincie del regno i diversi progetti di legge d'ordine amministrativo nello stato in cui si trovano dinanzi all'uno od all'altro ramo del Parlamento; di dare al Governo la facoltà di apportarvi tutte quelle modificazioni che crederà convenienti, e di stabilire un termine entro cui

debbano essere portate in revisione al Parlamento; oppure di accettare i progetti della Commissione, approvarli senza discussione, accettarli ed approvarli come opera della Camera, io credo che non si debba esitare un momento a dare la preferenza al primo, perocchè reputo anch'io che questo partito sarebbe assai meno incostituzionale dell'altro, il quale d'altronde ci condurrebbe alla conseguenza che la Camera presenterebbe alla nazione un corpo di leggi come leggi da essa discusse ed approvate, mentre in realtà non sarebbero tali e non sarebbero invece che il portato dell'opera della Commissione. Penso che vi sarebbe flagrante violazione degli articoli 55 e 63 dello Statuto.

Per lo contrario, adottando la proposta di autorizzare il Governo, al medesimo si lascierebbe ogni responsabilità, e, ciò che più importa, allo stesso si accorderebbe la facoltà d'introdurre nei vari progetti di legge di cui si tratta tutti quei miglioramenti che in vero rimangono a desiderarsi nel lavoro della Commissione, e che l'attuale discussione farà apparire necessari.

Il che ognuno di noi troverà tanto più conveniente riflettendo che se l'urgenza potrebbe per avventura indurre la Camera a scostarsi dall'assoluto rigore delle forme e ad entrare in una via eccezionale e straordinaria, non sarebbe permesso di ugualmente supporre che la medesima fosse per accettare delle leggi che non fossero conformi ai principii di libertà. Tali sono quelle che ci sono presentate dalla Commissione, od almeno alcune di esse e specialmente la legge sui comuni e sulle provincie. Questa non segna, al contrario di quanto avevamo ragione di aspettarci, un passo sulla via del progresso. Se in essa si fa un passo, è di vero regresso. Io mi limiterò ad alcune considerazioni generali per non correre pericolo di ripetere cose già dagli altri oratori rilevate.

Si può di leggieri comprendere e si deve senza difficoltà ammettere che gli atti dei comuni e delle provincie debbono andar soggetti alla sorveglianza della autorità governativa in quanto all'osservanza delle formalità e della legge. In ciò è attribuita al Governo la sua naturale posizione. Ma certo nessuno troverà consentaneo ai principii di quella larga emancipazione a cui hanno i comuni e le provincie diritto in un regime rappresentativo e che loro acconsentono i tempi, che l'autorità del prefetto si presenta troppo spesso a regolarne od incagliarne l'amministrazione e le operazioni che ne sono dipendenti.

Per me decentramento significa che si debba attribuire quanto più sia possibile ai rappresentanti delle provincie e dei comuni libertà di azione negli affari che interessano l'una o l'altra di quelle aggregazioni; che il Governo vi prenda la possibile minore ingerenza; che gli atti dell'autorità governativa che concernono le provincie ed i comuni siano in massima lasciati alla competenza dell'autorità governativa locale.

Sembra che la Commissione siasi nel nuovo progetto preoccupata soltanto di questo ultimo scopo. Essa non

tenne abbastanza conto dell'altra principale condizione. Tutto resta sotto la mano del Governo, ed in questo senso, avvece del vero decentramento, noi non abbiamo con detto progetto che una ripartizione di lavoro negli uffici governativi.

L'ingerenza che si volle attribuire al Governo negli interessi provinciali e comunali, spiega il motivo del passaggio della tutela dei comuni dalla deputazione al prefetto. Chi però potrà convincersi che in un sistema di ben ordinate franchigie il nuovo progetto sia anche in questa parte preferibile? Che sia preferibile l'azione del solo prefetto a quella della deputazione composta di membri elettivi ed a cui presiede a rappresentare il Governo lo stesso prefetto? Se la prosperità dello Stato è connessa all'esistenza prospera dei comuni, quanto maggiormente non vi è connessa quella della provincia?

La tutela che ora verrebbe affidata all'autorità governativa, è nel concetto della legge la stessa tanto dirimpetto ai comuni quanto dirimpetto alle provincie; è il prefetto che la esercita tanto per gli uni quanto per le altre; identica è la natura degli atti pei quali è prescritta. Gli articoli 137, 138 e 139 stabiliscono questa perfetta identità. Così i Consigli delle più cospicue provincie sono sotto questo rapporto posti nella stessa condizione di quello del più piccolo dei comuni.

Si può comprendere che non essendo possibile, almeno per ora, di addivenire ad una divisione dei comuni per categorie onde regolarne le diverse facoltà, laddove si tratti di determinarne la tutela, per non poter concedere molto ad alcuni sia necessità di accordare meno a tutti. Sotto questo punto di vista non si può ammettere distinzioni fra comuni e comuni, ed allorchando la legge richiede che a rendere esecutori alcuni atti debba intervenire l'approvazione dell'autorità tutrice, ogni differenza fra il grande ed il piccolo comune deve necessariamente scomparire. È egli però logico ed opportuno che l'autorità del prefetto si estenda sugli atti di un Consiglio provinciale nelle stesse proporzioni, colle stesse facoltà con cui può intromettersi negli atti di amministrazione di uno dei più piccoli comuni rurali del regno, anche di uno di quei comuni in cui tutti gli eleggibili sono consiglieri o dove perfino gli analfabeti possono essere eletti?

Quanto alle provincie non si può giustamente temere che avvenga ciò che può talvolta accadere in alcuno dei comuni, che, cioè, una sconsigliata od improvvida amministrazione disperda il suo patrimonio, che non appartiene soltanto all'età presente, ma è anche dell'avvenire, e che incautamente ne menomi la integrità. Quest'inconveniente per la stessa natura delle cose non sarebbe probabile nei Consigli provinciali.

Parmi che adunque si potesse e si dovesse lasciare alle provincie pienissima libertà d'azione, intiera autonomia; o che quanto meno la necessità dell'approvazione dovesse essere limitata a pochi eccezionali gravissimi casi, e la facoltà dovesse continuare a rimanere riservata al capo dello Stato come dispone la legge del 1859.

TORNATA DEL 31 GENNAIO

Per l'opposto nel progetto della Commissione si va tant'oltre nel vincolare l'azione dei Consigli provinciali da rendere necessaria l'approvazione del prefetto anche per le deliberazioni relative alla creazione di qualsiasi stabilimento, fosse pure leggerissima la spesa; si va tant'oltre da prescrivere che le provincie per intentare o sostenere liti relative a beni stabili abbiano anch'esse bisogno dell'autorizzazione del Re.

L'accettazione di detto progetto darebbe luogo ad un altro non meno grave inconveniente, perciocchè mentre nel medesimo sono in massima accennati i nuovi carichi e le nuove spese che vanno ad essere obbligatorie per la provincia, manca tuttora un complesso di disposizioni legislative che ponga in chiaro quali siano le correlative attribuzioni e facoltà dei Consigli. Nè a questo còmpito soddisfano gli altri progetti della Commissione presentati, nei quali bene spesso in oggetti della massima importanza attribuiscono al Ministero l'incarico e la facoltà di provvedere con regolamenti e decreti reali.

Vogliamo una legge sui comuni e sulle provincie uniformi per tutto il regno? Ebbene estendiamo alla Toscana quella attualmente in vigore nelle altre parti. Si faccia per la Toscana quanto si è fatto per le altre provincie. Vero è che cotesta legge a motivo delle circostanze eccezionali a tutti note in mezzo alle quali fu promulgata ha il grande difetto di aver disconosciuto l'ente provincia. Eppure in Italia, o signori, la provincia non è, e non può considerarsi una semplice divisione di territorio, una semplice divisione amministrativa.

Essa ha un'esistenza propria; è composta di un centro circondato da altri territorii minori, ma di un centro e di territorii che formano un sol tutto naturale, che ha la sua storia, le sue tradizioni, le sue glorie, un tutto che ha vita propria, e che non può essere distrutto. Cancelliamo nella legge del 1859 l'articolo 241; innestiamo nella stessa le disposizioni necessarie relative all'ordinamento provinciale; e con ciò avremo ottenuto lo scopo di dare all'Italia una legge sui comuni e sulle provincie informata ai principii di una ben intesa libertà, e quale conviene alle esigenze del paese.

La legge di pubblica sicurezza elaborata dalla Commissione ha, sotto ogni rapporto, dei pregi incontestabilmente superiori a quelli della legge ora in vigore. Darò il mio voto per l'adozione della stessa. Ma non debbo tacere che non ho saputo darvi ragione dell'articolo 23, il quale stabilisce che la retribuzione dovuta ai capi ufficiali e guardie di pubblica sicurezza sarà per una metà a carico dello Stato e per l'altra a carico dei comuni, e che questi provvederanno intieramente al casermaggio.

La tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza della persona e della proprietà dei cittadini è un obbligo dello Stato; ad esso quindi incombe l'onere della spesa, e non ai comuni, per la stessa ragione che a carico del bilancio nazionale sono iscritte le spese dell'amministrazione e di tutte le altre di questa natura.

Quanto alla legge sul contenzioso amministrativo, basti un cenno. Abbiamo un progetto che fu già discusso e votato dalla Camera; a questo si dovrebbe dare la preferenza.

Per la legge sulla sanità pubblica non havvi, al momento, nessuna urgenza.

La legge sul Consiglio di Stato contiene una disposizione, la quale basta sè sola a farla accettare; voglio parlare dell'articolo 28, in forza del quale debbono cessare di esistere i vari altri Consigli ivi indicati.

Rimane la legge sui lavori pubblici. Infinite questioni, e tutte della più grande importanza, si rannodano alla stessa: quelle sulle strade, sul regime delle acque, sui porti, sulle spiagge, sui fari, sui consorzi, sugli uffizi del genio, sulla competenza passiva delle spese. Ogni discussione non potrebbe essere che l'opera di mesi e mesi; sarebbe ora impossibile.

Accettiamola adunque come una necessità, colla speranza che debba essere una delle prime ad essere messa in revisione avanti al Parlamento, e che la provvisoria esecuzione della medesima valga a suggerire quei miglioramenti che potranno riconoscersi utili.

Il problema, o signori, della circoscrizione delle provincie è tale problema a cui molti e molti altri si attaccano; tale è, per esempio, il problema della circoscrizione circondariale a cui si connettono gl'interessi più vitali di molte popolazioni.

Se le 59 provincie, se i 293 circondari, come ora esistono con diversità grandissima e di territorio e di numero di abitanti e di agevolezze di comunicazioni, non hanno tutti la stessa ragione di essere; se l'imperiosa necessità di economia nelle finanze dello Stato impone che in realtà si ponga mano ad un nuovo riordinamento delle circoscrizioni, quale sarà il modo di procedervi, quale il tempo opportuno? Il poco favore che il progetto ora presentato dal Ministero ha incontrato negli uffizi della Camera e presso la Commissione prova che il medesimo non soddisfa nè all'una, nè all'altra delle due domande che mi sono proposte.

Lo Statuto ebbe cura di contemplare questo delicato argomento, e sanziona come principio fondamentale delle nostre istituzioni che le circoscrizioni sono regolate dalla legge.

Ciò non pertanto nessuno vorrebbe ammettere che allorchè fosse giunto il tempo di dovere per una suprema urgente necessità entrare in questa materia, la questione delle innovazioni si dovesse portare alla Camera siffattamente che essa dovesse discutere e votare ogni parziale mutamento. È facile immaginarne il motivo. Sarebbe senza dubbio d'uopo di ricorrere alle vie straordinarie; sarebbe d'uopo di delegare al Governo il potere. Ma questa delegazione non dovrebbe mai essere assoluta e sconfinata come quella che il Ministero ora chiede; non dovrebbe essere una facoltà illimitata di fare e non fare a piacimento. La storia di tutti i Governi è là per dire alla Camera che allorchè si tratta di delegazione di tanta importanza, nella legge colla quale il Parlamento fa atto di fiducia,

spogliandosi di una sua prerogativa, debbono essere in massima gettate le basi, le norme conformemente alle quali il potere delegato dovrà spiegare la propria azione.

La delegazione dev'essere circondata da cautele e da discipline che valgano ad impedire gli errori ed, occorrendo, l'arbitrio. Cautele e discipline tanto più necessarie, in quanto che, supposti l'errore e l'abuso, non sarebbe possibile riparare il mal fatto senza dar luogo a nuove perturbazioni.

Il tracciare le basi a cui dovrebbe il Governo attenersi, il determinare le cautele dalle quali dovrebbe essere la delegazione circondata, sarebbe nella materia in argomento opera assai difficile e lunga e di rigorosi studi, che la Camera in questi momenti più non potrebbe compiere. Gli è perciò che io ho fermo convincimento che nell'alternativa di concedere al Governo facoltà illimitate, o di rigettare il proposto progetto, sia saviezza di Parlamento a questo ultimo partito appigliarsi.

È innegabile che il voto della Camera con cui si accordasse la chiesta delegazione sarebbe un voto di fiducia.

Ora io domando: sarebbe consentaneo, non dirò alle norme del regime costituzionale, ma alla ragione, alla convenienza che mentre l'onorevole signor ministro dell'interno ha egli stesso dichiarato che della delegazione non sarebbe per usare prima di otto o dieci mesi in avvenire, da noi si accordasse oggi codesto voto? A quell'epoca potrà essere che gli attuali onorevoli ministri siano tuttora al Governo, e lo desideriamo, ma potrebbe anche accadere il contrario. In questa seconda ipotesi quale importanza, quali conseguenze potrebbe avere il voto che oggi fossimo per dare? Un voto di fiducia ad un Ministero che oggi non sarebbe conosciuto! Un voto di fiducia illimitata!

Non preveniamo l'azione della nuova Camera. Lasciamo ad essa di provvedere. Non facciamo un atto tanto impolitico.

Alle circoscrizioni territoriali è intimamente connessa una quantità di infiniti interessi vitali. Gravi e profonde perturbazioni di questi interessi ne sono sempre la conseguenza. Ognuno di noi può ricordare quanti timori, quante inquietudini, quante agitazioni sempre si destano nelle provincie e nei circondari all'annuncio anche spesso fallace di qualche probabilità di innovazioni.

Non dobbiamo dissimularlo; il malcontento aumenta. Furono votate leggi, altre dobbiamo votarne, giuste e necessarie, ma che pure sconvolgono gravi interessi materiali; leggi sul reclutamento, voto sulle imposte ed aumento di queste; soppressione d'impieghi, legge sull'unificazione legislativa, legge sull'Asse ecclesiastico, legge sulle circoscrizioni. All'inquietudine succederà la calma, perchè il bene non può produrre il male. Ma intanto queste scosse sono pel momento nel dominio dei fatti.

Non dobbiamo scordare che oggi siamo noi che votiamo; domani sarà la nazione.

Dichiaro che in conseguenza di tutto quanto ho detto voterò per l'unificazione legislativa, qualunque sia il sistema a cui vorrà la maggioranza della Camera dare la preferenza, ma che voterò contro l'articolo secondo del progetto presentato dal Ministero.

TORRIGIANI. Gli onorevoli miei colleghi coi quali ho l'onore di sedere su questi banchi della Commissione sono tali che non hanno per certo bisogno dell'aiuto di nessuno, e molto meno del mio, per difendere il loro operato. Dirò quindi per conto mio qualche parola cercando di ribattere le accuse che in questi giorni sono state dirette a questo banco della Camera; accuse che, mi pare, si possono riassumere a queste tre:

La Commissione ha peccato di incostituzionalità; la Commissione ha peccato presentando leggi difettive; la Commissione ha peccato d'ommissione sopprimendo l'articolo 2° del Ministero.

Già molto si è detto intorno a questa mancanza di costituzionalità, affermandosi risolutamente che era stato violato nella lettera e nello spirito l'articolo 55 dello Statuto

A questo proposito mi pare non inopportuna una distinzione; una distinzione dico nei termini, perchè se io ammetto, confortato anche dall'esempio tanto di questo, quanto di altri Parlamenti, che in circostanze straordinarie, in circostanze in cui la salute del paese lo richiegga, vi possa essere sospensione di qualche articolo dello Statuto, importa però di affermare che una Camera legislativa non possa mai avere il diritto di abrogarlo in parte alcuna.

Noi ammettiamo, e lo dichiaro senza esitanza, che venendo a proporvi una votazione sommaria e complessiva, v'abbiamo chiesto che l'articolo 55 dello Statuto resti sospeso rispetto solamente a ciò che si riferisce il votare le leggi proposte sotto forma di allegati articolo per articolo.

Già l'onorevole Panattoni invocò qui, in sussidio della sua opinione, che io pienamente divido, invocò, dico, un antecedente del Parlamento subalpino; ed all'onorevole Mellana, il quale rispondendo al Panattoni disse che vi fu allora *tacito consentimento*, risponderò che, vigendo ora la stessa ed analoga condizione di cose, è un tacito consentimento quello che più dovremmo desiderare dalla Camera in questo momento.

Ma l'articolo 55 dello Statuto che io ho dichiarato solamente sospeso, ha altri esempi, signori, e ne ha uno, se non erro, nello stesso Parlamento nostro, quando nella seduta del 6 marzo 1864 fu adottata una proposta dell'onorevole Guerrieri e mia sulla discussione dei bilanci; discussione, come ognuno vede, di gravissimo momento; per la quale proposta la Camera rinunciò a discutere tutti quegli articoli in cui Commissione e Ministero si fossero messi d'accordo.

Or bene, signori, in questo progetto di legge noi abbiamo un perfetto accordo del Ministero colla Commissione, toltane quella parte, a cui accennava da principio, cioè l'articolo 2°.

Ma vi ha di più, o signori. La vostra Commissione

TORNATA DEL 31 GENNAIO

vi viene innanzi con progetti di legge già discussi ora nell'uno, ora nell'altro ramo del Parlamento, e preparati e studiati da molte altre Commissioni. Cosicchè io pregherei la Camera a questo riguardo di tener ben presente quale sia stata la condizione della vostra Commissione, perchè ereditando essa l'operato di altre Commissioni e di voti solenni delle due parti del Parlamento, a meno di sostituire la propria a tante autorità quando non si fosse trovata d'accordo con esse, avrebbe dovuto contravvenire ai principii già stabiliti dal concorso o della Camera, o del Senato, previ gli studi di parecchie Commissioni.

Come dissi da principio, è sicuramente riservato solo a momenti gravissimi il sospendere anche temporariamente l'azione di un espresso articolo dello Statuto. Conviene ora vedere se questa necessità vi sia o non vi sia nel momento in cui ci troviamo.

L'onorevole ministro dell'interno, esponendo chiaramente, ed a mio avviso molto opportunamente, la storia di questo progetto di legge, ci disse ieri, ciò che del resto aveva più volte annunziato alla Camera, e per bocca di altri oratori si era qui fatto più volte sentire, la suprema necessità di unificare l'amministrazione del regno.

A questo proposito alcuni degli oratori che mi hanno preceduto affermarono risolutamente esservi un sistema molto semplice per unificare l'amministrazione, quello, cioè, di estendere le leggi del 1859 alle parti d'Italia dove ancora non vigono.

Qui per combattere quest'opinione io mi farò forte dell'opinione dello stesso autore di quelle leggi. L'onorevole Rattazzi in una discussione molto solenne in cui pronunziò un discorso ammirabile per senno e per politica temperanza, disse chiaramente che coloro i quali criticano quelle leggi come soverchiamente accentriche dimenticano ch'esse erano destinate ed alcune parti soltanto e non all'intera Italia. Anzi, egli non esitò a caratterizzare quelle leggi come contrarie forse al genio italiano; sono i precisi termini, e li ricordo ad elogio di sincerità e di avvedutezza dell'onorevole Rattazzi.

Ora non so veramente, dopo un battesimo così esplicito che ha dato a queste leggi il suo autore, come vi sia della gente troppo tenera di esse per volerle estendere a tutta quanta l'Italia.

Ma vi ha di più, o signori. Se noi guardiamo alla legge comunale e provinciale, che è fondamento dell'amministrazione, troviamo non solamente che questa legge non è stata pubblicata e non ha vigore nelle provincie toscane, ma troviamo inoltre che nelle altre parti del regno, dove la costituzione della provincia era fortemente radicata, i poteri governativi che dal 1859 ivi si succedettero, lasciarono in sospenso l'articolo 241. E perchè ciò, o signori? Perchè si avvidero di quello che l'onorevole Fossa ha molto opportunamente ricordato nel suo discorso, vale a dire che coll'applicazione dell'articolo 241 si veniva a distruggere l'ente provinciale.

Lo stesso onorevole Fossa ha poi soggiunto: Estendiamo la legge del 23 ottobre 1859 alla Toscana, ma lavoriamo insieme a provvedere coll'abolizione dell'articolo 241 a tutto quanto è fondamento alla costituzione della provincia.

Ebbene, o signori, la vostra Commissione di questo si è preoccupata principalmente, giacchè nè le Commissioni che hanno lavorato attorno a questo progetto di legge, nè la vostra Commissione medesima ha mai creduto che questo progetto di legge sia una cosa al tutto nuova e contraria alla legge che ha pur delle parti eccellenti del 1859; quello di cui si sono occupate principalmente tutte le Commissioni che hanno lavorato a questo progetto di legge, giova ripeterlo, è precisamente di costituire la provincia, ben inteso, armonizzando poi tutta questa materia cogli articoli che compongono il resto della legge.

Questo progetto di legge così modificato in una parte che io riguardo indispensabile, è stato attaccato nelle sue parti minute, ed è pure stato attaccato ne' suoi principii fondamentali. Ora io dichiaro qui apertamente una mia opinione.

Io non credo che il principio fondamentale informativo di questa legge, che sta, a mio avviso, nel dividere molto radicalmente tutta la parte amministrativa da tutta la parte governativa della provincia, non credo sia proceduto a tutte le applicazioni di cui è suscettivo, ma affermo che il principio è stabilito e che, secondo me, errano a partito coloro che credono che ci sia un regresso anzichè un progresso in questa, relativamente alla legge precedente del 1859.

Stabilito nettamente questo concetto della differenza che corre tra l'ingerenza governativa e la tutela governativa, fra l'amministrare ed il governare, io amerei che i contraddittori mi spiegassero a sufficienza, se veramente nella legge del 1859 non si confondevano insieme questa ingerenza e questa tutela, l'azione governativa e l'azione amministrativa, in modo da ingenerare il più delle volte degli urti funesti ed una dipendenza per l'amministrazione medesima.

Io, o signori, quando veggio che il prefetto sedeva nella deputazione provinciale, che discuteva con questa tutti gli argomenti interessanti l'amministrazione della provincia, debbo io veramente credere che allora non vi fosse la più grande, la suprema delle ingerenze governative? Quando noi abbiamo separato la Deputazione provinciale dal prefetto, quando noi appunto nei riguardi della tutela, che è puramente e semplicemente ufficio governativo, abbiamo dichiarato che questo magistrato assumerà questa tutela nell'interesse delle leggi e dell'ordine pubblico, noi abbiamo fatto opera per separare ciò che è amministrazione da ciò che è governo.

Io non so se abbia reso a sufficienza la mia idea, ma credo che, seguendo questo principio, vi sarebbe da ottenere il più gran bene per tutta quanta la nazione. Lasciate, o signori, che, spingendomi più innanzi, accenni ad una delle conseguenze importantis-

sime che dall'applicazione ampia e feconda di questo principio potrebbero derivare.

Noi siamo davanti a difficoltà finanziarie ed amministrative di grandissimo momento.

So di non errare affermando che appunto in vista di queste difficoltà finanziarie l'onorevole ministro dell'interno persiste nel credere alla necessità, non dirò solo all'opportunità, di procedere ad una nuova circoscrizione provinciale e comunale, onde praticare molte ed importanti economie nei servizi amministrativi. Or bene, quando la distinzione fra amministrare e governare fosse radicalmente applicata, parmi che ne potrebbe discendere per sicura illazione la pratica di un assetto nuovo governativo nelle provincie, il quale lasciasse sussistere l'ente provinciale, come gl'interessi dei paesi domandano. Se voi dividete l'azione del Governo dall'azione amministrativa provinciale, egli è evidente che un solo prefetto potrà governare diverse provincie.

Quando quest'azione governativa sia svincolata interamente dall'azione amministrativa, si potrà così avere questo immenso risultamento, di operare, cioè, le economie vagheggiate, e giustamente vagheggiate dal Ministero e da noi tutti, senza rompere quei vincoli di interessi naturali, i quali formano la base della costituzione provinciale.

Io, o signori, non m'inoltro maggiormente nell'esame di queste leggi, dappoichè se venissi a discutere, come hanno fatto altri oratori, gli articoli che le compongono, mi macchierei io stesso di quel peccato che vorrei vedere allontanato da noi, poichè credo che se c'interniamo in questa discussione, l'opera nostra alla quale abbiamo con tanta cura lavorato andrà interamente perduta.

Ma per le relazioni grandi che esistono fra la legge comunale e provinciale e quella dei lavori pubblici, io non posso a meno di non dire qualche parola anche di questa. Qui mi giova ricordare, o signori, che appunto volendo noi togliere dalla legge del 1859 l'articolo 241 abbiamo una necessità suprema di modificare la legge sui lavori pubblici del 20 novembre 1859; io mi permetto di osservare a coloro i quali hanno creduto che bastasse con un tratto di penna decretare la promulgazione della legge provinciale e comunale del 1859 nelle altre parti del regno, ch'essi non hanno sicuramente pensato ai gravissimi inconvenienti che sarebbero nati, quando di conserva non si fossero modificate anche le altre leggi che noi proponiamo alla Camera, e più particolarmente quella appunto sulle opere pubbliche, perchè la condizione di molte provincie del regno ha questo di peculiare che provvedono esse stesse a lavori a cui per la legge del 20 novembre 1859 dovrebbe provvedere lo Stato.

Su questa legge medesima ha parlato ieri, e molto saviamente come al suo solito, l'onorevole mio amico e collega Valerio, e io devo cominciare dal ringraziarlo per le parole benevole che indirizzava all'operato della Commissione, parole le quali fanno un riscontro evi-

dente con quelle di altri oratori i quali opinarono e si espressero molto diversamente.

Ora, mentre io dico che sui principi generali mi accordo coll'onorevole Valerio, tuttavia sceglierò dalle sue molte osservazioni alcune nelle quali non posso convenire interamente con lui.

Quando egli ha toccato delle strade nazionali da affidarsi alle provincie per quanto è della manutenzione, mi pare che sia corso un po' troppo in là per uno svincolo intero dall'azione governativa.

Quando una strada abbia veramente il carattere di nazionale, il che vuol dire che leghi una gran parte di interessi, percorrendo il suolo della nazione per grandi estensioni, io non saprei vedere come si potesse evitare il pericolo, ogni volta che se ne affidasse la manutenzione alla provincia, di avere delle diverse parti di strada (di quella strada di cui tutta la nazione si serve) trattate troppo diversamente. Egli è chiaro che dipenderebbe dalla diligenza e dai mezzi della provincia l'assetto e mantenere più o men bene quella parte che nella provincia medesima fosse compresa.

Eguale, e per identiche ragioni, io credo che quell'altra sua proposta, colla quale egli intendeva di dare alle provincie la manutenzione delle opere di seconda categoria, così qualificate nel progetto di legge, avrebbe lo stesso inconveniente, cioè che, mentre si provvederebbe anche con queste opere a servigi abbastanza estesi nelle diverse e contigue provincie, verremmo a stabilire delle differenze, le quali potrebbero tornar nocive a quei servigi medesimi.

Egli ha toccato ancora dell'ingerenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e su questo punto io mi trovo presto d'accordo con lui, giacchè ho dovuto sperimentare quante volte quest'ingerenza sia tornata funesta ai maggiori e migliori servigi delle provincie.

Io vi citerò un esempio solo, o signori, e l'esempio è avvenuto sotto i miei occhi. Si trattava d'una strada tracciata nella provincia a cui appartengo. Or bene, il tracciamento di questa strada fu dichiarato in un certo senso, e dagli interessati, e dal Consiglio provinciale a gran maggioranza, e dall'autorità governativa del prefetto, e dell'autorità governativa del sottoprefetto.

Ad onta di tutti questi voti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici decise per due volte la cosa a suo modo, e decise contrariamente al tracciato che quei voti avevano indicato. E perchè avviene questo, o signori? Avviene questo perchè l'azione del Consiglio superiore dei lavori pubblici dovrebbe essere puramente e semplicemente tecnica. Ogni qualvolta il Consiglio superiore dei lavori pubblici s'immischia nella parte economica amministrativa della questione, mi si permetta di dirlo, esso perde la bussola; esso devia tanto dai concetti veramente direttivi nelle questioni da perdere il retto sentiero, e quando ciò non succeda la sua azione torna per un altro verso nociva, perchè tutte le volte che questi interessi devono ricorrere fino ad esso, ond'essere scrutati e decisi, subiscono tale un ritardo da nuocere alle

TORNATA DEL 31 GENNAIO

opere ideate e bene spesso all'interesse delle finanze dello Stato. Ben soventi vediamo infatti lavori cospicui, lavori di grande importanza incominciati in stagione tale che diventa poi impossibile di poterli ultimare prima che, o piene di torrenti, o inclemenze di cielo non rovinino tutto quello che si era già fatto, cosicchè l'anno dopo si debba ricominciare da capo, ed i contribuenti pagare il lavoro perduto, e il nuovo che si aspetta.

Dette queste cose generali, domando all'onorevole Valerio il permesso di non internarmi negli articoli che egli è venuto minutamente declinando e spiegando. Credo però che egli abbia messo innanzi così buone e valide ragioni che sarà pregio dell'opera occuparsene.

Vengo all'ultima parte degli appunti fatti alla Commissione, a quella parte, cioè, che si riferisce ad un peccato d'ommissione.

Sì, o signori, la Commissione ha ommesso a partito la seconda proposta del progetto ministeriale; ma qui credo d'essere nel vero affermando che la differenza tra la Commissione ed il Ministero non è una differenza di principii, ma sibbene di opportunità d'applicazione.

La domanda principale che s'è fatta la Commissione è questa. È egli opportuno oggi dar facoltà al Governo di variare le circoscrizioni territoriali del regno? Questo punto che parecchi oratori han già trattato nei giorni che precedettero questo, io l'avrei pretermesso quando per avventura non tornasse utile insistere sulle condizioni nelle quali il paese va a trovarsi. Le quali condizioni a chi ben guardi si ponno compendiare così. Pieno esercizio di tre imposte che colpiranno gravemente tutto il paese; trasferimento della capitale, il quale non può a meno d'ingenerare una sosta nell'andamento degli affari, molto funesta all'amministrazione ed agli amministratori; elezioni generali per la nuova legislatura. E qui ricorderò alcune parole dell'onorevole Boggio, le quali, se non erro, me lo permetta egli, immiserirono il concetto espresso nella relazione della Commissione. Il quale concetto si riferisce all'importanza che le elezioni si facciano col voto il più sincero degli elettori.

Ora, quando si rimescolassero tutti gli interessi delle provincie, in forza delle nuove circoscrizioni, domando io se le influenze che ne deriverebbero non tornerebbero funeste a quella sincerità di suffragi che nei supremi momenti della nazione tutti dobbiamo augurarci perfetta.

Quando però si procedesse alla concessione che il Ministero domanda (prego la Camera a ricordarlo), non potendo il Ministero medesimo nè iniziare, nè compiere i lavori lunghi e coscienziosi onde acquistare piena conoscenza degli interessi della nazione che nel giro di parecchi mesi, io dico che con questo voto stesso noi terremmo sospesa una minaccia perenne sul capo della nazione, la quale non potrebbe a meno di non agitarsi in ogni sua parte.

Queste e non altre furono le ragioni che indussero la

Commissione a doversi tenere ferma nella soppressione dell'articolo 2 del progetto ministeriale senza che la questione di fiducia ci preoccupasse.

Questione di fiducia non se n'è fatta mai, e poichè è in mio nome che particolarmente, o signori, io vi parlo, io colgo questa occasione di buon grado per dichiarare che l'amministrazione attuale e la persona che regge il portafoglio del Ministero dell'interno godono della mia piena ed intera fiducia.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Depretis.

DEPRETIS. Io ho letto nella relazione della Commissione le seguenti parole:

« La minoranza, sebbene credesse di aver buone ragioni da opporre a quei principii (i principii della maggioranza), non ha neppure impegnato la discussione su di essi, ed aderì a mantenere quelle disposizioni nel progetto per deferenza all'opinione della Commissione che, accettandone il progetto stesso, sarebbe stato più facile evitare le discussioni e conseguire l'approvazione della Camera. »

Io comincio a manifestare il mio desiderio perchè la minoranza della Commissione voglia esserci cortese dei suoi lumi e dirci le ragioni che non potranno sicuramente essere di poco momento, per le quali persiste nel suo dissenso. Tuttavia siccome il silenzio sinora serbato mi lascia il dubbio se la minoranza non intenda di manifestare il suo avviso, io mi vedo mio malgrado costretto ad entrare in questa discussione: procurerò di essere più breve che mi sarà possibile per far ragione al desiderio che so, se non universale, certo essere in molti della Camera, di dar fine sollecitamente ai suoi lavori.

Signori, io sono un antico ed ostinato unitario ed indurato in questo peccato, e in una legge di unificazione amministrativa del paese, della quale io sento fare grande elogio appunto sotto questo punto di vista, e forse perchè si sa che nelle questioni di unificazione ben molti di noi sono disposti a fare sacrificio delle loro opinioni, e l'abbiamo fatto più volte, alla mia volta, dovendo, se altri non viene ad illuminarmi un po' meglio, votare contro la legge, è quasi una necessità assoluta della mia posizione dire alla Camera il motivo del mio voto alla legge contrario.

Io non toccherò che di volo le questioni costituzionali, ma non tralascierò di dire francamente alla Camera essere mia opinione che col sistema e col procedere adottato in occasione di questo progetto di legge, credo siansi violati gli articoli 55 e 56 non solo, ma anche l'articolo 74 dello Statuto.

L'onorevole Torrigiani diceva colla franchezza che lo distingue, che non erasi punto abrogato un articolo dello Statuto, ma che erasi solamente sospeso.

L'onorevole Torrigiani ha confessato che egli come membro della Commissione si è determinato a fare quello che ha fatto il granduca di Toscana, il quale non ha abrogata, ma ha sospeso la costituzione del paese; però l'onorevole Torrigiani ne sospende un solo articolo. (*ilarità*).

Egli dice, naturalmente, che trattasi di un atto grave, e che non può essere giustificato che dalla necessità. Ma io gli domando: lo Statuto lega o non lega la Camera? Ha forse la Camera il diritto di sospenderlo e di abrogarlo in tutto o in parte? Chi si fa giudice della necessità nella quale debbasi sospendere l'efficacia del patto fondamentale del regno? È forse la Camera? È forse la Commissione? L'onorevole Torrigiani non mi ha niente persuaso col suo ragionamento.

Dell'articolo 56 è già stato accennato da altri, ed io dirò solo, che se non fu lesa veramente nella lettera lo fu certamente nello spirito e nella sostanza.

La Camera ha cominciato la discussione, ha già deliberato su questa stessa legge: ci sono delle decisioni che essa ha prese, delle questioni che essa ha risolte, ed in faccia all'articolo dello Statuto che vi dice che quando una legge è respinta da una delle due Camere non potrà essere ripresentata che nella susseguente Sessione, io non so come si possa ricondurre la questione sulla stessa legge, nella stessa Sessione presentando senza il voto dell'altro ramo del Parlamento le questioni risolte in modo diverso, e chiedendo di votarle senza discuterle.

Ma volete voi poter respingere una legge o una disposizione di una legge, e poi giro di faccia e una mutazione di forme ripresentarla dinanzi a voi e colla vostra sanzione pronunziare la condanna di voi stessi?

Quanto all'articolo 74 io non ne parlerò perchè la sede di una discussione in proposito sarà forse più opportuna in occasione del secondo articolo del progetto ministeriale.

Dirò tuttavia che riguardo alle circoscrizioni territoriali, lo Statuto dice che la circoscrizione dei comuni e delle provincie non può esser fatta che per legge.

Qual'è il motivo di questa disposizione?

Signori, egli è perchè una variazione di circoscrizione corrisponde quasi sempre, e oserei dire, sempre ad una diversa ripartizione d'imposte.

Quando la Camera si deciderà, certo senza il mio voto, a dare al Ministero la facoltà di variare le circoscrizioni territoriali, darà al Ministero la facoltà di variare la distribuzione per lo meno delle imposte dirette che formano appunto la principale sorgente con cui i comuni e le provincie fanno fronte alle loro spese.

Io sfido i più pratici dell'amministrazione provinciale a citarmi un caso, un caso solo in cui due provincie, siano pure contigue, mettendo in comune i loro affari per formarne una sola, lascino i contribuenti nella condizione in cui erano prima. Voi potete separare i beni patrimoniali e le passività, fare una eccezione per le strade interne dell'abitato, ma quando voi confondete insieme parecchie circoscrizioni territoriali, siano pure di comuni, necessariamente voi dovete alterare l'imposta, ed è perciò che la Costituzione del Belgio ha fatto della circoscrizione territoriale del regno un articolo della sua Costituzione, come noi abbiamo nello Statuto un articolo meno severo, ma non meno esplicito nello stesso senso ed allo stesso scopo.

Ma io non voglio dilungarmi sulla questione costituzionale, e verrò alla questione che ci occupa.

La necessità dell'unificazione è ammessa da tutti, ma ad effettuarla più o meno prontamente e completamente furono proposti sistemi molto fra di loro diversi. A quello che consisterebbe nell'esaminare, discutere e votare le leggi, articolo per articolo, secondo vuole lo Statuto, si è fatta l'obbiezione che, ad un tale metodo, si oppone l'urgenza dei casi nostri, la necessità in cui ci troviamo, e che del resto una tanta mole di lavoro nel breve tempo che ci resta non ci sarebbe possibile di compierla.

Quanto alla mole del lavoro delle principali di queste leggi, per esempio, della legge comunale e provinciale, mi sia permesso di presentarvi, o signori, alcune rimmembranze, di farvi un po' di storia per constatare una verità per me evidentissima.

Che cosa è avvenuto negli ultimi quattro anni intorno a questa legge?

Nel 1861 e precisamente nel mese di marzo fu presentato un sistema di amministrazione comunale e provinciale. Era il famoso sistema delle regioni.

Evidentemente quel sistema non era ammesso dalla maggioranza della Camera, tant'è che naufragò nella discussione degli uffizi; la Commissione eletta fu in maggioranza contraria. Ma la discussione fu lunga, ardente, ostinata e fece perdere moltissimo tempo.

In seguito, se queste discussioni sulla legge comunale non poterono compiersi, diciamolo francamente, egli è perchè non vi fu nella Camera una maggioranza abbastanza forte, abbastanza compatta e concorde, e, mi si permetta di dirlo, abbastanza liberale, la quale abbia saputo portare avanti un progetto su questa materia che non offrisse larghissimo campo alla critica vittoriosa dell'opposizione; diversamente io credo che una legge si sarebbe adottata.

Noi abbiamo di ciò esempio in altri paesi dove leggi uguali sono state adottate senza molte difficoltà.

Quanto a ciò che si dice della necessità che ci preme di adottare una legge, comunemente difettosa, che unifichi l'amministrazione, e dell'urgenza di provvedere senza indugi, io non disconosco la gravità delle parole, ma questa necessità non basta affermarla, bisogna dimostrarla.

Bisogna poi dimostrare che questo sistema che voi volete seguire, in relazione agli altri sistemi che vi sono proposti e che possono condurci agli stessi risultati, sia il sistema migliore.

Ma, o signori, se modificando la legge del 1859, togliendo i suoi principali difetti, che io pel primo ammetto, se migliorandola anche in quella parte che io chiamerò politica relativa alla base del suffragio elettorale, al sistema con cui si praticano le elezioni, alla nomina del sindaco, alla competenza delle deputazioni, se ridonando alle provincie l'amministrazione delle opere pubbliche, che a molti è sembrato la più grave lacuna, se togliendo, cioè, l'articolo 241 di quella legge, e modificando di conseguenza le disposizioni che vi

TORNATA DEL 31 GENNAIO

si collegano, come si è fatto nelle provincie meridionali, vale a dire in una metà d'Italia, e come col fatto si è praticato in Romagna, credete voi che quando avete fatto l'unificazione anche con questa legge, così riformata, non avete fatto un passo?

Sulla legge di sicurezza pubblica già preparata vedo che le obiezioni non sono né molte, né gravi.

Quanto alla legge sulle opere pubbliche del 1859, essa ha dei difetti che sicuramente hanno qualche gravità. Ed in verità esiterei ad estenderla senza riformarla alla Toscana. Osserverò tuttavia che in tutti i paesi vi sono delle leggi sulle opere pubbliche; che nelle provincie meridionali la legge comunale e provinciale ha funzionato prima che vi fosse estesa la legge sulle opere pubbliche del 1859.

Il sistema di dare i pieni poteri al Governo io personalmente non potrei accettarlo. Ho già votato tante volte contro i pieni poteri che veramente sarebbe troppa la contraddizione, e per quanta sia la stima che io ho verso il Ministero attuale e verso l'onorevole Lanza, non potrei farlo: il mio voto non sarebbe creduto sincero. Ma a quest'ora sorse un ostacolo di più, posciachè io ho perduto ogni lusinga di potermi trovare d'accordo, almeno in parte, colle opinioni dell'attuale ministro dell'interno, mi permetta l'onorevole Lanza che glielo dica, ho perduto qualche lusinga di essere d'accordo con lui. Gli citerò un solo dei difetti della legge del 1859, ed è questo, di avere cioè stabilita l'elezione dei consiglieri provinciali per mandamenti...

LANZA, ministro per l'interno. È la Commissione che l'ha respinto: io l'avevo proposto.

DEPRETIS. Sta bene sia la Commissione che l'ha respinto, ma il signor ministro si è acquietato.

LANZA, ministro per l'interno. Per forza.

DEPRETIS. Come vuole dunque che io possa votare le sue proposte?

È uno dei difetti della legge del 1859 quello di avere, direi così, polverizzato la rappresentanza delle provincie, e sostituito agli interessi generali gli interessi locali. Era migliore il sistema di fare le elezioni per circondario e per scrutinio di lista, come si usava precedentemente: l'espressione di quel voto sarebbe stata più sincera, e la disposizione era senza dubbio più liberale. Siccome il Ministero ha accettato la proposta della Commissione, io non posso anche per questo seguirlo nella sua via; ma sicuramente non posso negare che questo sistema ha un'apparenza di sincerità che può sedurre molti, giacchè in fin dei conti vi sarà chi risponderà del fatto proprio in faccia al paese, chi assumerà la terribile responsabilità della dittatura legislativa che il Parlamento affida nelle sue mani, e della quale gli chiederà conto.

Vi è la proposta dell'onorevole Crispi, appoggiata, da non pochi deputati, la quale consiste nello estendere alla Toscana la legge del 1859.

Quando cominciò la discussione sulle leggi amministrative presentate dall'onorevole Minghetti, io ricordo

ancora che nel mio ufficio proponeva di prendere come base di discussione la legge del 1859, di correggerla nelle parti sue difettose, soprattutto di ricostituire la provincia autonoma e sui principii del più schietto discentramento possibile.

Ebbene, la mia opinione io la difesi con quanta lena io m'ebbi, ma nulla ottenni. Bisognava perdere tutto questo tempo che abbiamo perduto perchè la verità si facesse strada.

I difetti di quella legge io non li ho mai dissimulati, e non li dissimulo; ho già detto del modo con cui si eleggono i consiglieri provinciali; ora aggiungo che anche per la nomina del sindaco si potrebbe fare un passo verso un sistema più liberale.

La Commissione chiamata nel 1859 dall'onorevole Rattazzi a preparare uno schema che poi ricevesse la sua sanzione definitiva, dopo lunghe discussioni, dopo l'esame di un materiale grandissimo (materiale che sventuratamente oggi ci manca), era venuta nella determinazione di limitare in qualche modo la facoltà del Governo e di stabilire che la scelta del sindaco dovesse farsi o sopra una terna, o dovesse essere ristretta nel circolo dei consiglieri eletti a far parte della Giunta; parve a quella Commissione non ammissibile la possibilità di un sindaco che potesse far parte di una piccola minoranza del Consiglio.

Ma questa proposta, quantunque accettata da una Commissione a cui appartenevano uomini certamente non aventi riputazione d'uomini esaltati, anzi aventi riputazione di conservatori, come l'onorevole Ponza di San Martino, l'onorevole Boggio, il senatore Melegari ed alcune notabilità della Lombardia, chiamati a cooperare a quel lavoro, non ebbe alcun risultato.

Ma soprattutto io credo che la legge si poteva migliorare diminuendo ancora l'ingerenza governativa, quale è da essa stabilita, togliendo alcuni dubbi che certi articoli di quella legge lasciano sussistere sulla facoltà che possa avere il Governo di ingerirsi nelle cose comunali e provinciali, e in fine, ricostituendo la provincia: con ciò io credo che si sarebbe ottenuta una buona legge.

Queste mie opinioni non sono nuove; le sostenni in seno alla Commissione di cui feci parte nel 1859 sotto il Ministero Rattazzi; e, quando io ebbi la ventura di stare a capo del Governo prodittoriale di Sicilia, mi son fatto un debito di pubblicare questa legge, correggendola però colla eliminazione dell'articolo 241; e credo di non essere contraddetto affermando che l'accoglienza che il paese ha fatto a quella legge fu buona; che l'amministrazione provinciale soprattutto procedette regolarmente e sempre in meglio, malgrado le circostanze eccezionali in cui si è trovato quel paese.

Credo poi di poter affermare che la nuova legge che ci sta innanzi, massime nelle disposizioni che accrescono la ingerenza del Governo, non sarà accolta in Sicilia collo stesso favore con cui fu accolta la legge del 1859.

Ma alle accuse e censure che si fanno in modo gene-

rico contro questa legge, mi si permetta di opporre una semplice osservazione.

Io ho sempre creduto che, quando una riforma legislativa che interessa un gran numero di cittadini, come sono quelle nell'ordine delle istituzioni comunali, era vivamente desiderata dal paese, il paese stesso indicava nelle sue manifestazioni i punti importanti della desiderata riforma.

Citerò fra gli altri un caso avvenuto nelle provincie subalpine, e fu per la pubblicità delle sedute dei Consigli comunali.

La legge del 1848, fatta coi pieni poteri, lasciava qualche dubbio in proposito; il Governo credette d'impedire la pubblicità delle sedute; ebbene, ci fu una manifestazione universale contro il divieto governativo. Numerose petizioni giunsero al Parlamento per ottenere che il dubbio fosse tolto e la pubblicità delle sedute dei Consigli comunali accordata.

Abbiamo noi qualche cosa di simile su qualche disposizione della legge del 1859? Che io mi sappia, non abbiamo nulla di simile. Dunque, trattandosi di scelta, bisogna scegliere il partito che offra minori inconvenienti, e a me pare che la legge del 1859, modificata nel modo che ho detto, osservata quasi in tutto il paese per più anni, e tanto conosciuta che già poté formarsi su di essa una giurisprudenza, meriti di essere adottata, se non altro come il migliore provvedimento oggi possibile.

Una cosa mi ha fortemente colpito in questa discussione, e si fu il vedere, con quanta persuasione, con qual franchezza il Ministero e parecchi oratori che difendono il progetto della Commissione sostengono che con questa legge si fa un passo verso il progresso. Che si faccia un passo nell'unificazione non lo contesto; che questo passo sia necessario di farlo immediatamente ed in quella misura, mi sia permesso di durtarne; che sia un progresso nella libertà del paese è quello che nego recisamente.

Parliamoci chiaramente.

La questione che ci sta davanti e che per me si riassume principalmente nelle due leggi più importanti, sull'amministrazione comunale e provinciale e sulle opere pubbliche, può essere esaminata sotto due punti di vista, cioè sotto l'aspetto politico e sotto l'aspetto finanziario.

L'autonomia amministrativa ed il decentramento sono parole che esprimono il concetto di una minore ingerenza del Governo, d'una maggiore libertà d'azione dei comuni ed ha una significazione politica.

La questione finanziaria sta quasi intera nel compimento della perequazione amministrativa delle imposte.

Esaminiamo un po' la prima questione.

L'onorevole Torrigiani, criticando la legge del 1859, diceva sembrare a lui che fossero in quella alcune disposizioni per le quali si confondevano le ingerenze per modo da ingenerare urti inevitabili tra l'amministrazione provinciale e comunale da una parte, ed il Governo

dall'altra. E che ragioni ci adduceva egli? Egli diceva: vedete, il prefetto, secondo la legge del 1859, fa parte della Deputazione provinciale. Ora, come volete che, facendo parte della Deputazione provinciale il prefetto, si possa dire che non avvii molta ingerenza del Governo?

Avvi forse un'ingerenza maggiore di quella di far parte del Consiglio?

Sì, l'ingerenza c'era; ma soggiungo io che ve n'è un'altra anche maggiore.

Sa l'onorevole Torrigiani qual e quant'era quella soverchia ingerenza accordata dalla legge del 1859?

Quando un prefetto fa parte di un Consiglio, egli ha un voto come qualunque altro che ne fa parte; ma egli vota almeno dietro una discussione, e se il Consiglio ha ragione contro di lui, il prefetto, il quale non è poi da supporre che non capisca la ragione, finisce per mettersi d'accordo col Consiglio.

Qui dunque si vede che l'ingerenza non è che come una frazione del Consiglio, cioè a dire della Deputazione provinciale.

TOBRIGIANI. Una preponderanza.

DEPRETIS. Gli è invece quando esce dal Consiglio che quest'ingerenza diventa maggiore, perchè il prefetto può distrurre quello che un Consiglio, cioè la Deputazione provinciale, ha deliberato.

TOBRIGIANI. Guardi l'articolo 137; vedrà che cosa può fare il prefetto.

DEPRETIS. Vedrà anche l'articolo 137.

Mi pare dunque che l'ingerenza qui non sia punto minore.

Le parole *discentramento* e *autonomia* sono dunque parole che esprimono, come dissi, uno stesso concetto ed hanno per correlativo il concetto della libertà provinciale o comunale; e riesce a questo necessariamente che c'è minor ingerenza del Governo quando c'è una maggiore libertà d'azione da parte dei corpi morali.

È questo il punto sul quale è d'uopo spiegarci.

Che cosa intendiamo per discentramento?

Io mi spiegherò con una distinzione. Ci sono due qualità di discentramento: una che è un discentramento vero, l'altra che è un discentramento solo di nome, perchè questo nome non gli è punto appropriato. Dovrebbe chiamarsi una delegazione di poteri, un mandato, e nella più gran parte dei casi, senza la clausola *cum libera*.

Ora, che cos'è questa sorta di discentramento? Una povera cosa in confronto dell'altra.

Il discentramento vero si compie, cercherò parole precise, si compie nello abbandono che fa lo Stato di parte dei suoi poteri non solo a corpi morali, come sarebbero i comuni e le provincie, ma ben anche a semplici privati: questo è anche un discentramento, anzi è il primo di tutti perchè si riferisce alla prima di tutte le autonomie.

Sapete in che consiste l'accentramento completo? Nella schiavitù. Sapete uno dei più grandi discentramenti qual sia? La libertà della stampa. Prima dello

Statuto era centralizzata questa facoltà, era un monopolio del Governo; la Costituzione l'ha scentralizzato a favore dei cittadini.

Il discentramento che consiste in una semplice delegazione, ha in alcuni casi il suo pregio, non lo negherò. Gli affari amministrativi vicini, molte volte sono meglio condotti; ma non sempre, badate bene. Pigliamo un esempio in un altro campo; gli esempi molte volte aiutano, chiariscono le questioni. La giustizia civile e penale amministrata da vicino non è un grande beneficio per le popolazioni?

Eppure, darestes voi ai giudici di mandamento la giurisdizione delle Corti d'appello, o quella d'una Corte d'assise?

Farestes un bel regalo alle popolazioni!

Poi ci è anche una tradizione che può esprimere il mio pensiero: sappiamo, che i proconsoli hanno una riputazione bene stabilita di cattivi amministratori, che non ho mai sentito attribuire ai consoli.

Io dovrei qui entrare nell'esame minuto delle diverse disposizioni della legge del 1859, sulla quale si attribuisce all'onorevole Rattazzi d'aver pronunciato il giudizio che era contraria al genio italiano. Ma in qual parte sua? Nella parte delle libertà? Io non lo credo: è invece una delle più liberali d'Europa. In che parte? Nella parte degli affari? Sta bene; ma è un difetto che ammettiamo tutti, che si può facilmente correggere. Io non credo che seriamente si possa venire a vantare come un gran favore che si fa alle popolazioni l'aumento del numero degli affari, se non ha con sé altra compagnia che un aumento corrispondente di spese e d'imposte, e se non è accompagnato questo regalo colla facoltà di poter amministrare con una maggiore libertà d'azione.

Ceramente la libertà è un po' come la proprietà, il *ius utendi et abutendi*. Se voi dappertutto volete mettere controllo, dappertutto volete mettere approvazioni, impedimenti, esami, modificazioni; se siete preoccupati costantemente dal pericolo degli abusi, voi non educerete seriamente il paese a libertà.

Io so bene, lo dirò francamente, da che nascono molte delle disposizioni restrittive che ho veduto registrate in questo progetto di legge.

In alcune amministrazioni comunali le spese si sono forse troppo improvvisamente aumentate; in alcuni luoghi la maggioranza ha fatto uso del suo diritto di disporre della pecunia comunale in modo che forse andava al di là dei giusti confini. Ma e che per questo? Volete voi che nell'uso d'una libertà non sia possibile l'errare? E non pensate che queste libertà infine sono regolate dalla legge in modo di correggersi, di frenarsi da sé medesime?

Nella legge comunale che sistema abbiamo adottato? Il sistema elettivo conforme al nostro sistema politico.

Che rimedi dobbiamo attendere? I rimedi che sono nell'ordine naturale del sistema elettorale: provvegano gli elettori.

Del resto, se rivolgete lo sguardo a quanto è avvenuto, massimamente da un paio d'anni a questa parte, voi vedrete che in molti casi dove le amministrazioni comunali avevano poco o molto abusato della facoltà che loro dava la legge, le elezioni vennero a correggere gli abusi ed in alcuni casi anche troppo severamente, anche senza tener tutto il conto che si doveva del bene che pur si era fatto. Ecco, signori, in che consiste l'uso della libertà. A me pare quindi che non sia da dubitarsi che la legge del 1859 assicuri maggior libertà ai comuni ed alle provincie di quello che faccia il progetto della Commissione, in quanto le disposizioni di quella legge sono ispirate più sinceramente, più completamente nella parte che chiamerò politica, dai principii che reggono il Governo parlamentare ed in ogni modo assai più di quello che ne sieno ispirate le disposizioni registrate nel progetto della Commissione.

Se noi vorremo fare un esame non dirò di molti, ma solo di alcuni degli articoli del progetto della Commissione, confrontandoli colla legge del 1859, ci persuaderemo di ciò completamente.

Fra i molti articoli che in quest'intento ho registrato a caso, ne piglio uno qualunque. Piglio quello che concerne l'accrescimento dei poteri del sindaco. Sono molti che desiderano una maggiore autorità nel sindaco; credo che ci sono per questo delle buoni ragioni. Ma, esaminando la questione nel senso costituzionale, è egli un progresso? No, perchè la Giunta comunale è fino a un certo punto inamovibile. Essa offre la maggiore garanzia della inamovibilità rispetto all'influenze del Governo.

Poi, la Giunta ogni anno è sottoposta al sindacato de' fatti suoi, mentre il sindaco è sottratto da questo sindacato dalla sua qualità di agente governativo; egli può rimanere in ufficio a dispetto d'un voto che lo abbia biasimato della sua amministrazione e può anche appartenere ad una piccola minoranza, ciò che è in contraddizione col sistema rappresentativo.

Pigliamo un altro esempio, la disposizione per cui la nomina del segretario comunale non può farsi se non riunisce in sé le condizioni che saranno determinate con un regolamento approvato per decreto reale. All'opposto, prima, il Consiglio comunale non aveva questo vincolo che gli pone il progetto della Commissione; esso era più libero di scegliere il segretario e di stipulare liberamente le condizioni con esso lui. Quando vi ha maggior libertà d'azione nel Consiglio?

Vi sono anche, mel permetta la Commissione, alcune antinomie nel suo progetto; ne potrei citare parecchie, ma la Commissione, essendosi mostrata disposta in questa parte a correggerle, io che alla fin fine, se voterò contro la legge, voglio sempre che la legge passi il meno imperfetta che sia possibile, certo mi farò un dovere di comunicarle tutte le mie osservazioni.

Solo noterò un'altra specie di errori in cui è caduta la Commissione.

Secondo la legge del 1859 erano stabiliti diversi casi

d'incompatibilità negli uffici comunali. L'onorevole relatore m'insegna che la severità con cui si applica in molti casi il principio d'incompatibilità a coprire certi uffici, certi impieghi, e ad assumere certe attribuzioni, è un principio liberale che promana dalle massime indicate da Romagnosi colla formola di garanzie preventrici degli abusi di potere. Ebbene nella legge del 1859, i fratelli non potevano contemporaneamente sedere nello stesso Consiglio comunale. La Commissione invece ha ammesso l'eleggibilità, ed ha tolto quest'incompatibilità dei fratelli. Ha però escluso dalla Giunta il fratello e lo ha ammesso nel Consiglio allegando per tutta ragione che se poteva entrare nel Consiglio provinciale, perchè non nel comunale?

La ragione dell'incompatibilità era però evidente. Perchè non si sono ammessi più fratelli? Per escludere dal Consiglio l'influenza di numerose famiglie che può essere con molti voti preponderante sulla libertà del Consiglio. Ora, se quest'influenza di famiglia può temersi in un comune, non può esistere in un Consiglio provinciale, e niente affatto poi nel Parlamento nazionale. Ecco il motivo per cui in questa disposizione la legge del 1859 è ancora più liberale di quello non lo sia la presente.

Vi sono poi altre piccole disposizioni, inezie, se vogliamo, ma che mostrano che, quando si cammina sopra una falsa via, si riesce a delle cose che vanno fino a toccare il ridicolo.

In materia di contratti, ad esempio, che cosa c'è di più naturale? Un Consiglio che delibera e un potere esecutivo che stipula. Eppure la Commissione ha aggiunto un terzo potere: in materia di contratti il Consiglio delibera, la Giunta conclude e il sindaco stipula. Ma, Dio buono, queste modificazioni non hanno carattere di serietà. (*Conversazioni*)

Le differenze poi, o signori, si fanno assai più gravi nella legge provinciale. Io mi faccio ragione della giusta impazienza della Camera, e non farò che invitare i miei colleghi a leggere pacatamente, spassionatamente, e a confrontare da una parte gli articoli 181 e 182 della legge del 1859, dall'altra gli articoli 191, 192, 193, 194, 195 del progetto della Commissione in relazione cogli articoli 137 e 138 del progetto stesso.

Non mi diffonderò in altri ragionamenti, ma aggiungerò una sola osservazione sopra una aggiunta fatta dalla Commissione ad un articolo, e ne spiegherò la portata esponendo un fatto.

Fra le modificazioni introdotte dalla Commissione alla legge 1859, ve n'ha una che ha, parmi, per iscopo di obbligare il Consiglio provinciale a rimanere nelle sue proprie attribuzioni.

Credo che la frase sia appunto in uno degli articoli da me citati: se la Camera mi permette ne darò lettura.

L'articolo è il 191:

« Il prefetto esamina se le deliberazioni sono regolari nelle forme, se sono nelle attribuzioni del Consiglio, se sono conformi alla legge. »

Un'aggiunta analoga fu adottata dalla Commissione anche per le deliberazioni del Consiglio comunale.

Che portata ha quest'aggiunta?

Ha la portata di stringere e di serrare il Consiglio provinciale nel circolo delle sue attribuzioni legali.

Ma qual è poi il preciso circolo delle attribuzioni legali del Consiglio?

Io non vedo un articolo in cui si dica quali siano le attribuzioni legali del Consiglio comunale o provinciale.

Sono questi numerati dai diversi titoli di spese obbligatorie dei corpi morali?

Allora bisognava anche dire che le attribuzioni dei Consigli sono limitate a quelle.

Sono le materie sulle quali è autorizzata a discutere, a deliberare?

Bisognava dirlo chiaro.

Ma vi hanno delle spese facoltative, delle materie generiche, dunque quelle la legge non le ha potuto registrare, quindi andiamo nell'arbitrario.

Citerò un esempio. Nel 1850 in una delle più nobili provincie italiane, in quella di Brescia, avvenne una desolante sciagura: una piena del Mella inondò un vasto territorio. Il disastroso caso fece molti danni, molte vittime; il lutto si sparse in tutta Italia, ed in una delle provincie subalpine, nella provincia di Alessandria, il Consiglio provinciale se ne commosse vivamente.

Fu un uomo onorando che sedette lunghi anni in questo Parlamento, e che fu in tutta la sua vita campione della libertà, il compianto deputato Cornero, padre dell'attuale prefetto di Ravenna, che propose al Consiglio di sottoscrivere per una somma di sessanta mila lire a soccorso della illustre città, e per riparare a questa grande sventura. La notizia fu mandata in tutta Italia, dappertutto si fece plauso alla deliberazione del Consiglio provinciale di Alessandria, ma forse tutta Italia ignora ancora adesso quale è stato il risultato di quella deliberazione.

La disposizione della legge del 1848 era ispirata da principii in parte analoghi a quelli del progetto che ci ha ammarnito la Commissione; il ministro dell'interno credette di avere facoltà di temperare questo ardore di carità del Consiglio di Alessandria, e non osando forse applicare interamente la massima registrata in questo articolo 191, cioè dichiarare che il Consiglio provinciale era uscito dalle sue attribuzioni, e annullar la deliberazione, ridusse la cifra da lire 60,000 a quella, se ben ricordo, di 7000 lire.

Signori, tutti i giorni i Consigli provinciali, alla notizia di infortuni che accadono in vari parti del regno si associano a proposte generose e per quello che io sappia l'Italia non ha punto sofferto danno da queste deliberazioni dei Consigli provinciali, anzi fu sempre un mezzo per accrescere in tutte le parti d'Italia il patriottismo e la concordia.

Ma sarà nelle attribuzioni di un Consiglio provinciale, lo domando alla Commissione, di votare per

TORNATA DEL 31 GENNAIO

esempio una somma simile a quella che Alessandria ha votato per la provincia di Brescia?

Io non lo so, ma credo che la Commissione si compiacerà di rispondermi quando il relatore vorrà riassumere la discussione.

Vi è poi una disposizione che nessuno certamente oserebbe di cancellare dalla nostra legge comunale e provinciale; ma che non è stata ancor abbastanza avvertita per misurarne l'importanza.

Per una disposizione della legge del 1859, è stabilito che la pubblicità delle sedute dei Consigli provinciali, e la stampa dei loro atti sia obbligatoria, salvo, quanto alle sedute, il caso in cui si tratti di questioni personali. È come la legge del Belgio. Ora supponiamo che il Consiglio provinciale di Milano voti un imprestito, il quale non vincoli il bilancio per più di cinque esercizi. Secondo la legge del 1859 questa deliberazione sarebbe valida e definitiva, ma secondo quella che ci propone la Commissione, il prefetto può annullarla.

Pensate, o signori, che in quel Consiglio seggono persone eminenti per ingegno, autorità e posizione sociale e degne di rappresentare una delle più cospicue provincie del regno. La discussione è stata pubblica; fra i consiglieri sono uomini più o meno influenti anche nell'arena politica, i quali hanno preso parte a questa discussione ed hanno impegnata la loro responsabilità. Ebbene io vi domando che cosa farà il prefetto. Annullerà la deliberazione? In questo caso il Consiglio che cosa farà alla sua volta? Accetterà l'annullamento? Allora quale sarà la posizione rispettiva? Un'ostilità permanente. È vero che c'è l'appello, ma che posizione sarà quella del prefetto, quando il ministro avrà creduto di disapprovarlo? Non mettiamo, o signori, i prefetti ed i Consigli in questa condizione. Si vanta molto il principio della separazione della Chiesa dallo Stato: io credo che la separazione sta bene anche nell'amministrazione provinciale. Questo legame tra il tutore che si chiami Governo o prefetto, e il tutelato che si chiami Consiglio comunale o provinciale, se troppo si stringe condurrà a nulla di buono.

Ne abbiamo del resto fatta un'esperienza sin troppo lunga.

La legge del 1848 aveva pure segnato un progresso nelle provincie subalpine: ebbene, prendete gli atti delle deliberazioni dei Consigli di quelle provincie e vedrete che dal 1848 al 1859 vi fu una lotta costante tra le rappresentanze provinciali e gli intendenti generali, e vedrete che i reclami per l'autonomia sono numerosissimi.

La stessa cosa io temo che avvenga se approverete la legge attuale nei termini in cui è proposta, a meno che il prefetto non si eclissi e lasci fare al Consiglio, cioè a dire, a meno il prefetto riconosca inutile la sua ingerenza.

A questo proposito non posso lasciare senza risposta un argomento addotto dall'onorevole Torrigiani, il quale difendendo il progetto della Commissione diceva

che ammettendolo ci apriamo la via ad ottenere col tempo di poter variare le circoscrizioni diminuendo le prefetture.

TORRIGIANI. Diminuire le prefetture sì, variare le circoscrizioni no.

DEPRETIS. Parlo delle circoscrizioni politiche: ridurre cioè a minor numero le prefetture, lasciando le circoscrizioni amministrative quali sono.

Ebbene, mi permetta l'onorevole Torrigiani di dirgli che questo sistema non è nuovo. Abbiamo avuto in altri tempi un progetto di legge, nel quale si trattava appunto di creare dei governatori politici. Ma anche quel progetto non ha fatto fortuna, perchè questo sistema di prefetti che estendono la loro giurisdizione su tre o quattro provincie, questa specie di regionismo politico, se avrebbe sicuramente creato per gli uomini politici delle posizioni splendide molto e molto largamente compensate, non avrebbe in pratica avuto altro effetto che di creare delle consorterie e dei partiti in maggior numero, anche, se fosse possibile, di quelle che ci sono adesso. Questo sistema non ha fatto fortuna allora, e nol farebbe, se anche il Governo vi si appigliasse, neppure adesso.

Altra questione cui non posso a meno di accennare è quella dei ricorsi.

La Commissione è propriamente convinta, nel suo intimo, che le due disposizioni da essa registrate nel progetto di legge, colle quali sopra reclamo di un decimo dei contribuenti tanto per le provincie che pei comuni, si faccia facoltà alla deputazione provinciale in un caso, e al prefetto in un altro, di annullare le deliberazioni, crede che questa facoltà data al prefetto ad alla deputazione di annullare la deliberazione delle maggioranze, gli elettori che continueranno la loro fiducia nei loro rappresentanti, l'accetteranno in santa pace? Crede la Commissione scevro d'inconvenienti quest'appello che farà una piccola minoranza all'autorità governativa onde annulli la deliberazione della maggioranza?

Crede la Commissione che questo sia un modo di conciliare nella concordia i cittadini, di far procedere rapidamente gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale?

Io ho un'opinione diversa. Le istituzioni rappresentative non camminano se i voti della maggioranza non prevalgono. E la disposizione adottata dalla Commissione non è altro che la ribellione della minoranza al legittimo verdetto della maggioranza, e riuscirà in ultima analisi a questo risultato, che sostituirà al processo legale dei congegni costituzionali l'intrigo presso il Governo e l'influenza del potere governativo.

Questi risultati saranno, a mio avviso, immanchevoli.

Parlando dell'ingerenza governativa, che è appunto quella che forma la parte politica, io dovrei esaminare un po' minutamente la legge sulle opere pubbliche, nella quale mi pare che l'ingerenza governativa fa un larghissimo sfoggio di sé.

Io prego gli onorevoli miei colleghi a vedere le di-

sposizioni che si riferiscono ai consorzi, come pure ai loro statuti, ai loro progetti d'arte.

Ma sa la Commissione tutta l'importanza di queste disposizioni?

Vi sono i grandi consorzi che mantengono opere ed eseguono lavori di grandissima importanza, e pei numerosi contribuenti che vi appartengono una qualche ingerenza tutoria può credersi una guarentigia; ma io non credo che sia necessaria mai la ingerenza del potere centrale. Nella più gran parte dei casi bastano le deputazioni ed i Consigli provinciali. Pei piccoli consorzi poi le ingerenze moltiplicate e diverse sono, oso dirlo, funeste.

Ma si noti che di consorzi ve n'ha di piccoli e piccolissimi. Io stesso per esempio appartengo ad una provincia nella quale vi sono numerosi consorzi per argini, strade e canali di scolo. Io stesso piccolissimo proprietario soggetto a tassa in sei, sette consorzi diversi, tutti di piccolo comprensorio. Ma vuoi sottomettere tutti questi lavori alle stesse ingerenze?

Ritenetelo pure, o signori, accrescendo poi queste ingerenze, moltiplicandole in diverse forme, voi complicate senza ragione, rendete più lunga, più costosa e fastidiosa l'amministrazione, quando credete di semplificarla.

Intorno a questo disegno di legge sulle opere pubbliche dopo quanto ha detto l'onorevole Valerio, alle cui opinioni in gran parte mi associo, non farò che brevissime osservazioni.

Io prego la Commissione di rilevare che quantunque questo progetto di legge in molte parti non abbia fatto che riprodurre la legge del 1859, tuttavia, come ha già notato l'onorevole Valerio, mentre ha riprodotto quasi tutti gli errori di quella legge, vi ha recati ben pochi miglioramenti; anzi in alcune parti, per esempio nella classificazione delle opere stradali, idrauliche e marittime, la legge del 1859 mi parve migliore. Io non insisterò sulle cose che ha detto l'onorevole Valerio, che sopra un punto, sulla necessità assoluta, nell'interesse dell'amministrazione dello Stato e della moralità, di togliere la disposizione che vi era anche nella legge del 1859 intorno al giudizio arbitrare.

Che le questioni più gravi e più difficili nell'interesse dello Stato, le questioni la cui soluzione importa la perdita di molti milioni, di dozzine di milioni, debbano essere abbandonate ad un tribunale arbitrario, tribunale che se in alcuni casi può essere utile, tuttavia è senza dubbio quello che, in confronto alla legge comune, offre le minori guarentigie, che questa disposizione, dico, si conservi è veramente deplorabile, e se la Camera non profitterà di questa circostanza per abolirla, farà atto di cui forse avrà fra non molto a pentirsi.

Così io la prego di esaminare le diverse disposizioni che vengono a limitare il diritto di proprietà. Di questo ha già parlato l'onorevole Valerio, ed io non citerò che un solo caso che mi sovviene per dimostrare come le limitazioni siano eccessive ed in alcuni casi d'impossibile esecuzione, anzi tali da riescire a risultati contrari

a quello per cui eransi stabilite. (*Conversazioni particolari al centro*)

Se sono stanchi io cesso.

Voci. Avanti! avanti!

DEPRETIS. Tra le diverse disposizioni vedranno che nella legge del 1859 ve n'è una che limita la piantagione vicino alle strade. Una di queste disposizioni fra le altre prescrive, senza fare alcuna eccezione, che gli imboscamenti non possano farsi da un lato e dall'altro delle strade provinciali e nazionali se non alla distanza di 100 metri. Questa disposizione per la più gran parte dei casi è buona, ma ce ne ha di quelli in cui essa non è utile, anzi dannosa, per esempio, nel caso in cui la strada attraversa un'alluvione sommergibile. Se allora voi mantenete a rigore la disposizione della legge, invece di conservare la strada, voi procurate il mezzo della sua distruzione. Tant'è vero che coloro i quali sogliono perlustrare i nostri territori della Valle del Po ben sanno come questa disposizione di legge non sia stata osservata.

Dirò brevi cose intorno alla classificazione delle varie opere.

Per me non ho mai trovato come in questo caso così a proposito l'adagio che *Omnis definitio periculosa*.

FERRARIS. *In jure*.

DEPRETIS. *In jure*, dice l'onorevole Ferraris. Sta bene; ma come qui, in questa disposizione della legge si viene a ledere il *jure* più sacro dei contribuenti, e si viene colla classificazione a determinare quali categorie di spese passeranno a carico delle provincie, e così si delibera una arbitraria distribuzione dell'imposta, così in questo caso io mantengo la mia osservazione che la definizione è pericolosa.

E per esempio, pigliamo quella delle strade.

Fra i criteri per classificare una strada fra le nazionali vi è quello della sua direzione attraverso le principali catene delle Alpi e degli Appennini, e quello di servire di comunicazione diretta fra le principali città del regno.

Io domando quali sono le principali città del regno. Forse le capitali degli ex-Stati? Non credo. Vi sono altre cospicue città non meno importanti. Quali sono poi le principali catene delle Alpi e degli Appennini? Io non conosco che una principale catena delle Alpi e una principale catena degli Appennini; non conosco diverse principali catene. Saranno tutte le strade che traversano tutte le principali catene dichiarate nazionali?

Così io trovo qualche cosa che mi pare anche contraddittorio nella classificazione delle opere idrauliche.

Mi permetta la Camera che le legga l'articolo della legge, perchè mi pare che contenga, se non vado errato, una di quelle antinomie a cui la Commissione potrebbe facilmente provvedere.

Le opere idrauliche si dividono in quattro categorie. Una prima categoria è di quelle la cui spesa è esclusivamente a carico dello Stato. Ecco come la legge defi-

TORNATA DEL 31 GENNAIO

nisce queste opere idrauliche. Il progetto di legge, articolo 93, è così concepito:

« Sono a carico dello Stato le opere che hanno per unico oggetto la navigazione dei fiumi, laghi e grandi canali coordinati ad un sistema di navigazione, e la conservazione dell'alveo dei fiumi di confine. »

E l'articolo 174 dice:

« Entro un anno dalla pubblicazione della presente legge il Governo del Re pubblicherà un elenco:

« a) Dei fiumi, laghi e canali da iscriversi nella prima categoria, seguendo le prescrizioni dell'articolo 142;

« b) Delle arginature, opere idrauliche e canali navigabili da comprendersi nella seconda categoria (ed è quella, notate bene, per le quali provvede in parte il tesoro dello Stato), purché siano fra quelle opere o canali cui lo Stato abbia provveduto con appositi stanziamenti nei bilanci dopo il 1860. »

In primo luogo noterò adunque che questi canali, laghi e fiumi da iscriversi nella prima categoria, quelli cioè in cui le opere sono interamente a carico dello Stato, sono quelli indicati dall'articolo 142.

Ora l'articolo 142 dice:

« Si riguardano come navigabili, per l'applicazione della presente legge, quei fiumi o quei tronchi di fiume sui quali la navigazione è presentemente in costante esercizio. Un prospetto di questi fiumi e canali sarà pubblicato per decreto reale. »

Ora io pregherei di conciliare questa definizione, cioè canali e fiumi di prima categoria nei quali la navigazione è in costante esercizio, con l'articolo 93 che dice: « Sono a carico dello Stato le opere che hanno per unico oggetto la navigazione dei laghi, fiumi e grandi canali, coordinati col sistema di navigazione. »

Parmi che l'essere un canale ed un fiume in istato attuale di navigazione, non sia lo stesso che l'essere un fiume o canale coordinato ad un sistema di navigazione.

Ma vi ha di più; evvi anche la disposizione la quale dice che sono opere da classificarsi nella prima categoria quelle che mirano alla conservazione dell'alveo dei fiumi di confine.

Noi in Italia veramente non ne abbiamo che uno dei fiumi di confine: è il Varo. Noi per confini abbiamo le Alpi ed il mare, andiamo dal Monviso alle Alpi Carniche.

Ma prendiamo il territorio italiano di fatto. Abbiamo la Roia, la Tresa, il Tevere, il Liri, un breve tratto del Mincio ed il Po da Questrelle al mare.

Ora, io domando, che cosa avverrà in questo caso concreto? Di questo dovrei parlare in occasione della perequazione amministrativa, ma è meglio che ne parli adesso.

Alle opere d'arginatura di uno di quei fiumi, il Po, concorrevano collo Stato i consorzi. Questo è giusto, poichè quantunque un grande interesse abbia lo Stato in questi lavori, un rilevante interesse vi hanno pure anche i territori che possono essere danneggiati mag-

giormente appunto pel maggior sfogo delle acque in caso di rottura degli argini di difesa.

Ora in altre località, in condizione analoga, concorrono collo Stato i consorzi. Per le opere invece che occorressero nei tronchi da me indicati del Po, del Mincio, della Roia, della Tresa, lo Stato soggiacerebbe alla spesa da solo.

È necessario risolvere questo dubbio in quanto che, per le disposizioni della legge di perequazione, le imposte per le spese idrauliche delle Romagne, del Modenese, del Parmigiano e della Lombardia sarebbero state abolite. Con questa legge le stesse imposte sarebbero ripristinate o mantenute dov'erano a carico dei comuni, per modo che i beni prediali difesi ed avvantaggiati da lavori idraulici, e sono in questi lavori in diversa misura interessati, ottengono dalla legge, nel rispetto dell'imposta, lo stesso trattamento, mentre un trattamento speciale di favore otterrebbero con questa legge i predii che sono egualmente interessati nelle opere idrauliche dei fiumi di confine da me indicati.

Io domando il perchè di questo favore; io non veggio in ciò ragione alcuna.

Prego quindi la Commissione ed anche il ministro dei lavori pubblici a volersi occupare di questa questione che credo sfuggita alla loro attenzione. Una dichiarazione esplicita a questo riguardo è necessaria.

L'articolo 174 poi, mentre ripristina i consorzi, non che il concorso dello Stato in queste opere, limita questo concorso a quelle sole opere per le quali dal 1860 in poi si sia fatto uno stanziamento in bilancio.

Questa disposizione ha per conseguenza naturale di ristabilire il concorso dello Stato in quei consorzi dei quali prima lo Stato faceva parte, e di escludere il concorso dello Stato nei consorzi nei quali prima non entrava, per ciò solo che le leggi erano diverse quantunque si trovassero nelle stesse condizioni degli altri.

Così nel Piacentino concorreva, e dovrebbe seguire a concorrere nelle spese idrauliche poco o molto importanti che siano. Ma passiamo l'antico confine ed il concorso non c'è più: sulla riva sinistra del Ticino vi sarebbe concorso dello Stato; sulla riva destra non vi sarebbe.

Ora questa diversità di trattamento stabilito nelle antiche e diverse legislazioni, e che consisteva nel concorso dello Stato nelle opere idrauliche solamente in alcune provincie e non dappertutto, fu dalla legge di perequazione del 14 luglio 1864 accresciuta a favore delle provincie ex-pontificie, Modenesi e Parmensi coll'abolizione delle tasse idrauliche, ed ora con questa legge che doveva parificare la condizione di tutte le provincie anche in questa parte, la diversità di trattamento che ci si prometteva verrebbe tolta sarebbe invece mantenuta.

Questo inconveniente vuol essere corretto onde non si debba lamentare un grave errore in fatto di perequazione od un danno alle finanze dello Stato.

Essendo un po' stanco, chiederei un istante di riposo.

Voci. A domani!

PRESIDENTE. L'ora essendo tarda, possiamo rimettere a domani la continuazione del suo discorso.

Ricordo alla Camera che la seduta di domani incomincerà al mezzogiorno.

La seduta è levata alle ore 5 3/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione sul progetto di legge per autorizzare il Governo del Re a pubblicare e rendere esecutori in tutte le provincie del regno alcuni progetti di legge d'ordine amministrativo.

Discussione dei progetti di legge:

2° Proroga per la sanatoria dei matrimoni puramente ecclesiastici contratti da cittadini delle provincie meridionali;

3° Trasporto di fondi dal bilancio dei lavori pubblici su quello del Ministero della guerra per la costruzione in Livorno di un fabbricato ad uso militare;

4° Sistemazione delle spese e delle entrate relative ai compensi pei danneggiati dalle truppe borboniche.

TORNATA DEL 1° FEBBRAIO 1865

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE CASSINIS, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Atti diversi. — Congedi. — Relazione sul disegno di legge circa i lavori straordinari di navigazione e difesa sui fiumi e laghi. — Presentazione di un disegno di legge per disposizioni riguardo ai compromessi politici militari. — Seguito della discussione generale del disegno di legge per facoltà al Governo di promulgare sei disegni di legge d'ordine amministrativo — Il deputato Depietis termina il suo discorso — Istanza del ministro per l'interno Lanza durante il medesimo, sull'ordine della discussione — Risposta del ministro dei lavori pubblici Jacini — Considerazioni del deputato Castagnola in favore del progetto — Spiegazioni del deputato Crispi. — Relazione sul disegno di legge per sussidi ai postiglioni congedati. — Dichiarazioni dei deputati Rattazzi e Mordini — Incidente sull'ordine della discussione, e della votazione delle proposte, sul quale discorrono i deputati Mellana, Bertea, Guerrieri, Sanguinetti, Crispi, Boggio, Castellano, Giorgini, il ministro per l'interno ed il presidente — Lettura delle proposizioni diverse — Chiusura della discussione generale — Discorso riassuntivo del relatore Restelli — Proposizione sospensiva del deputato Castellano, non accettata, nè dal ministro nè dalla Commissione, e rigettata.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

MASSARI, segretario, legge il processo verbale della precedente tornata, che è approvato, ed espone il seguente sunto di petizioni:

10355. Parecchi abitanti della diocesi di Crema ricorrono al Parlamento affinché non approvi i progetti di legge sull'asse ecclesiastico e sulla soppressione degli ordini religiosi.

10356. L'ingegnere Galeazzo Vitaliani, vice-presidente del circolo patriottico di Casalmaggiore, rassegna i voti del medesimo, perchè venga eliminata dal Codice la pena di morte e siano abolite tutte le corporazioni religiose.

10357. Le monache di Settala appoggiate dalla Giunta municipale di quel comune chiedono la conservazione del loro convento.

10358. Il conte Annibale Bosdari, quale rappresen-

tante della pia associazione dei nobili Anconitani denominata *Arciconfraternita di San Gerolamo misericordia e morte*, espone i motivi che militano a favore della conservazione della medesima.

10359. Il Consiglio comunale di Rionero reclama contro il progettato abbandono del tracciato ferroviario di Conza-Atella.

10360. Altri abitanti della diocesi di Catania pregano il Parlamento di voler respingere la proposta abolizione degli ordini religiosi.

10361. Il municipio di Atella in provincia di Basilicata, mentre appoggia vivamente la linea ferrata per Atella e Taranto offre di concorrere alla spesa della medesima con terreni e danaro.

10362. Parecchi abitanti di Taormina fanno istanza perchè la Collegiata ed i conventi esistenti nel suddetto comune siano eccettuati dalla soppressione.